

LIBRO QUARTO

C R I T I C A





CAPITOLO I.

L'OSTRUZIONISMO NEL MOVIMENTO DELLE CAMERE LEGISLATIVE.

Abbiamo varie volte dichiarato di non nutrire alcuna simpatia per l'ostruzionismo, sia da chiunque adottato, per qualunque ragione e in qualunque tempo. Lo ripetiamo ancora nell'accingerci alla critica di questo mezzo di violenza nelle assemblee, quando ci appaiono in un fascio solo i deboli motivi di sostegno, e le necessità imperiose di condanna, nell'interesse dell'istituto Parlamentare e più ancora della cosa pubblica.

Come già dimostrammo parlando del governo rappresentativo, l'importanza delle Camere legislative nei moderni Stati è tale, e così delicato ne è lo scopo e la funzione per il mantenimento delle libertà, che qualunque nemico esterno o interno, debba sembrarci non che un fattore doloroso di decadimento, un vero e proprio attentato contro la sicurezza dello Stato. Per questo non possiamo non sentirci presi da un grave senso di responsabilità quando, chiamati a giudicare dell'ostruzionismo, anche indipendentemente dalla presunzione di una sua giuridica esistenza, lo si voglia ammettere semplicemente come uno stato di fatto lecito e ammissibile nella prassi parlamentare.

È vero che vi sono dei casi in cui la minoranza ha tali basi nel numero e nella fondatezza delle ragioni sostenute, ed è così tutelare la sua opera per il mantenimento delle libertà costituzionali, che la sua accanita resistenza a oltranza può apparirci sotto un aspetto simpatico, e quasi una necessità benefica per gli interessi delle istituzioni e del paese, — noi la riconoscemmo incondizionata, nei moltissimi eventi della vita pubblica parlamentare, in cui l'opposizione ha svolto con serenità la sua sana opera preservatrice, — ma nei casi di ostruzionismo già verificati, questi rappresentano una così piccola eccezione, sono a volte così limitati a vedute individuali o partigiane di fazioni, che sarebbe pericoloso lasciar passare, in virtù di un malinteso principio di assoluta libertà di azione, una questione così grave, che finirebbe per sconvolgere le basi su cui è fondato il sistema complesso di organizzazione e movimento degli Stati.

E invero il dilemma che ci si presenta è semplice: o il partito che si avvale dell'ostruzionismo è molto esiguo, o è molto rilevante. Se è esiguo, è ridicolo vedere esposta un'assemblea, talvolta numerosissima, al bersaglio di coercizioni e di violenze, e messa nella impossibilità di manifestare la propria volontà definitiva, o, peggio ancora, rispondere alla necessità per cui fu posta in essere: se è numeroso, è preoccupante pensare che uno sconvolgimento della funzione naturale delle Camere, con la vittoria degli ostruzionisti, possa generare per reazione un contro-ostruzionismo, dando luogo a un fenomeno di bilanciamento, ciò che pure è avvenuto in Inghilterra in occasione della legge sull'*Home-rule*, e in Austria quasi ininterrottamente nella lotta fra tedeschi e czechi.

Diremo anzi di più. Anche quando l'opposizione sia realmente forte, non ci sembra meno deplorabile il ricorso alla violenza, perchè prima o poi la maggioranza, — se la lotta è diretta contro questa, e si manifesta rettilineamente combattendo un determinato provvedimento, — o il Ministero, — se l'ostruzionismo è indiretto, e mira sem-

plícemente a rovesciarlo, — dovranno pur sentire l'inanità del loro sforzo, e mutar rotta.

Nei paesi a governo parlamentare, come l'Italia, la Francia, il Belgio o l'Inghilterra, sono tolti i pericoli di una politica eminentemente personale o limitata a pochi, e l'ostruzionismo finisce per essere un non senso. Nelle lotte indirette, il dinamismo parlamentare può regolare la funzione legislativa o quella amministrativa con estrema facilità, determinando la caduta del Gabinetto, e quindi l'abbandono del programma da esso sostenuto. Il Governo può fare bene o male, e cioè può rispondere o meno alle necessità sociali esposte nel programma dei rappresentanti: se fa bene, la maggioranza lo sorregge; se fa male, la maggioranza lo abbandona, e si fa luogo al mutamento totale o parziale dei Ministri, che per cercare una sicura base di governo devono seguire un indirizzo consono alla nuova maggioranza. Falsare questa sicura legge di necessità degli interessi nazionali, col volere che un Governo obbedisca a una minoranza e ne segua gli arbitri e le violenze, o, peggio ancora, che la maggioranza stessa ne sia resa schiava, significherebbe capovolgere i principi elementari del sistema rappresentativo.

Si può dire lo stesso per gli Stati a governo strettamente costituzionale, la Germania, l'Austria, ad esempio, per quanto siano diverse le condizioni, dato che il Governo il più delle volte ha origini extra-parlamentari e si mantiene indipendentemente dal movimento delle Camere. Anche per questi, infatti, una costante evoluzione a poco a poco ha reso sempre più potente il peso delle maggioranze. Se or sono cinquanta anni Bismark ha potuto governare in opposizione alla Camera, — e la sua elevata figura di sottile diplomatico, e il sostegno del Re di Prussia, e più ancora il successo della guerra contro l'Austria, possono essere spiegazione del perchè sia stato il vincitore e non il vinto nella lotta, — e se tale governo personale ha potuto avvenire in quell'epoca, la cosa non sarebbe più possibile o almeno normale, oggi che tutti gli Stati deliberatamente

o per necessità di cose tendono a rendere il Governo sempre più corrivo ai movimenti dei partiti, che sono espressioni della volontà della nazione. Gli stessi fenomeni politici che avvengono attualmente negli Imperi centrali, premuti dalle necessità imperiose della guerra, mostrano come per il mantenimento della coesione delle regioni di diversa razza che li compongono o delle correnti dinamiche dei popoli, sia necessario ricorrere alla democratizzazione degli Stati, e come primo passo istituire il governo parlamentare (1).

Per lo stato normale della vita parlamentare attuale, l'ostruzionismo appare dunque un non senso politico, ed essendo data facoltà alle opposizioni di sbarazzarsi dei Governi nel modo più logico e coerente, l'esercizio della violenza materiale o morale, diretta o indiretta, non può avere alcuna scusa.

Ma più illogico appare ammettere in principio l'esercizio della violenza nelle assemblee legislative come un diritto dei suoi membri. Mentre ci riserviamo di sviluppare più particolarmente in seguito la natura e le conseguenze in rapporto al movimento dei partiti opposti (Cap. II e seg.), ci basti per ora constatare che esaminato il fenomeno in complesso dal solo punto di vista soggettivo dei rappresentanti, il male non ci appare tanto come una conseguenza delle necessità politiche o sociali, ma della reale deficienza morale e intellettuale, e talvolta della impreparazione o mancanza di serietà di coloro che sono chiamati o eletti a farne parte.

In un istituto eminentemente giuridico quale è lo Stato moderno, è una grande stranezza vedere l'esercizio della forza proprio in quelle assemblee che provvedendo all'opera di legislazione sono le fonti massime del diritto pubblico e privato, e in rapporto al popolo, che è il generatore delle assemblee, ma ne è al tempo stesso il soggetto pas-

(1) *Il Piccolo*, numero dell'11-12 luglio 1917, n. 199: *La situazione in Germania*, ecc.

sivo, tale incoordinazione degli atti non è più un non senso, ma una colpa, non è più una colpa, ma un delitto vero e proprio.

La cultura elevata, la serenità di giudizio, la freddezza nell'esame degli eventi della vita sociale che naturalmente echeggiano nelle assemblee legislative, e quel che è più la volontà di mantenere un preciso controllo su sè stessi perchè sia più accurato quello sull'opera degli altri, dovrebbero togliere, e quando tali circostanze concorrano, tolgono, infatti, il pericolo di simili eccessi. Salvo i casi della Spagna e degli Stati Uniti, — spiegabilissimi, del resto, per la invadenza della parte elettiva, — la calma delle discussioni nei Senati, dove queste qualità sono in prevalenza, valgono a provarlo. Lo spirito di parte, il calore nella discussione, la volontà di essere il vittorioso e non il vinto nelle battaglie parlamentari, sono tutte qualità positive, perchè mostrano l'interesse che il rappresentante ha per il corpo elettorale che lo ha eletto, e in genere per il benessere della nazione: ma quando le passioni sono troppo spinte, in maniera che egli perda di vista l'interesse di cui gli altri alla loro volta sono rappresentanti, allora si ricade nell'eccesso, e gli eccessi sono sempre condannabili. Non si deve arrivare a fare al di là del proprio dovere: e non ci pare di essere nè supinamente fatalisti nè eccessivamente idealisti, affermando che la legge suprema della vita è sempre superiore a qualunque volontà individuale: ciò che prova meravigliosamente il corso della storia.

Per questo, quando è necessario che all'esplicazione dell'attività individuale subentri l'applicazione di una attività o di una legge sociale, l'uomo deve sapere accettarla per quella che è, senza violentare i principi che l'hanno ispirata e l'opera propria o altrui che la traduce. Spesso si sono vedute minoranze talvolta di pochissimi, — cinque, sei, sette, in assemblee di oltre cinquecento o seicento, — affermare il verbo della loro scienza come se non altro fosse il vero universale, e in virtù di questo arrogarsi il diritto di turbare i lavori delle Camere, o, peggio ancora.

negarne la funzione. Ora, se è possibile che uno solo affermi una verità che ad altri è sconosciuta, che uno solo fra tanti sia animato da un nobile convincimento, una nobile passione, che in un tempo prossimo o remoto possono divenire la passione o il convincimento generale, — da Catone a Emilio Zola, da Cristo a Galilei la storia è seminata di esempi innumerevoli, poichè i grandi ingegni spesso sono soli o in compagnia di pochi, forse per la loro virtù profetica, e non è colpa loro se a volte turbano lo spirito e gli ozî di coloro che non si sono impadroniti ancora della idea che li domina, — non è men vero che se nell'ambito sociale in tutti gli istituti giuridici una legge di ordine attribuisce ai più la prevalenza, fino a che « più » non siano divenuti i « meno »; alcuna imposizione può operare il movimento: e questo non avviene con coerenza che soltanto per evoluzione naturale.

CAPITOLO II.

L'OSTRUZIONISMO NEL DIRITTO ASTRATTO.

Gettato così un rapido colpo di occhio al modo come si presenta nelle Camere legislative, vediamo sulla traccia degli stessi motivi di sostegno, se l'ostruzionismo abbia un qualsiasi fondamento giuridico come fenomeno di lotta parlamentare.

Per alcuni dei suoi sostenitori, data l'esistenza di una forza bruta nel numero di maggioranza — è poi veramente « bruta » la maggioranza, quando « vuole »? — l'ostruzionismo avrebbe un fondo di legittimità nella reazione: sarebbe — se ci si consente un richiamo al principio fondamentale di diritto privato del *moderamen inculpatæ*

tutela, — l'affermazione del *vim vi repellere*, tendendo a contrapporre alla violenza del numero la violenza di una procedura.

Ma la differenza è troppo sostanziale perchè possa anche lontanamente ingenerarsi confusione. Mentre nello stato di legittima difesa la determinazione alla violenza viene dall'altrui violazione di un diritto, il sentimento del reagente ha un carattere di legittimità proprio perchè non ne ha quello dell'aggressore, ed è « giustificata » la revulsione perchè è « ingiusta » l'azione che vi ha dato luogo, nei fenomeni dell'ostruzionismo il fatto che determina il conflitto è proprio in chi si propone la reazione, poichè la maggioranza, esercitando la facoltà di approvare o respingere una legge, di compiere o no un'azione, è sempre nei limiti della *legalità*, movendosi nell'ambito di un diritto riconosciute dalla costituzione o dal regolamento interno dell'assemblea; il partito di minoranza assume la specifica fisionomia dell'aggressore, ed è — quel che più conta — proprio l'agente attivo del male che si genera.

Come si vede ci troviamo di fronte a un capovolgimento del rapporto, e la invocazione prova proprio l'opposto di quello che vorrebbe dimostrare, perchè ad ammettere l'applicazione del principio, si verrebbe al contrario a riconoscere legittima la revulsione delle maggioranze, in quelle poi non numerose volte in cui, reagendo alle frequenti intemperanze delle minoranze, ha adottato eccessive misure di rigore o è ricorso addirittura ad atti che potrebbero qualificarsi veri e propri *colpi di Stato*, a volte senza nemmeno rispettare i canoni della forma procedurale.

Regge ancor meno la similitudine quando si tengano presenti le basi giuridiche su cui posa l'istituto della legittima difesa. Dice il SUMAN: « ...Perchè il timore abbia l'effetto discriminante, è necessario che il male minacciato sia *ingiusto, grave e inevitabile*. Per essere ingiusto, il male minacciato non deve essere legittimo, e se anche ecceda i limiti della legittimità, non deve esservi ingiustizia da parte del minacciato... Il male sarà grave quando minacci la vita,

l'integrità personale, l'onore, non mai quando metta in pericolo la sostanza; insomma quando sia irreparabile... L'inevitabilità del male sta nell'essere *improvviso*; se si prevedeva, il tempo a difendere senza offendere non mancava: nell'essere *presente*; se passato l'agire o reagire è vendetta, se futuro si poteva riparare diversamente; nell'essere *assoluto*, che cioè non si possa evitare con altri mezzi in realtà utili, e che l'aggredito potesse come tali calcolare » (1).

Applichiamo. Nel caso di equilibrio di due forze, come si verifica nelle assemblee legislative, la maggioranza non esercita alcuna violazione mantenendosi nei limiti della forza che le viene dal numero, perchè, come abbiamo già accennato, agisce sempre in base a un diritto, e nella maggior parte dei casi non compie nessun atto di provocazione; la sua azione quindi non può essere tacciata di ingiustizia: non minaccia alla minoranza un male « grave », perchè si limita a un provvedimento che eventualmente lede solo in una sfera di interesse, e in ogni caso non è irreparabile, perchè una futura maggioranza può disfare agevolmente quello che fu fatto: finalmente non la colpisce di un danno « inevitabile », in primo luogo perchè non improvviso, essendo costituzionalmente previsto che la maggioranza possa ciò che vuole; poi perchè non presente, in quanto è risaputo che ogni manifestazione di volontà delle assemblee debba finire con il voto, e la votazione, che chiude il periodo di creazione della legge, determina l'azione nella società; in ultimo perchè non assoluto, essendo prevedibile nella stessa funzione delle assemblee legislative, e quindi essendo la minoranza in condizioni di mutare la sua posizione di inferiorità con la propaganda delle idee, o con qualsiasi altro dei tanti modi a sua disposizione.

Se essa tuttavia crede di essere lesa, per il solo fatto che la maggioranza possa quello che a rigor di legge essa

(1) SUMAN G. : *Il codice penale italiano*, pag. 196.

non può, e si arroga il diritto di intralciare la sua opera, magari ricorrendo alla violenza materiale, è chiaro che non solo compie un fatto antiggiuridico, ma equitativamente illogico.

Stabilito il rapporto nella lotta fra maggioranza e minoranza, esaminiamo più particolarmente se una minoranza abbia « il diritto » di fare l'ostruzionismo, e cioè se l'azione negativa possa sussistere come giuridica in sè stessa, e chi la esercita sia assistito costantemente dalla presunzione di agire in conformità di un diritto nella sua esplicazione.

Non ci fermeremo ad analizzare nessuno dei numerosi aspetti che può assumere l'ostruzionismo violento. Condannabili disciplinarmente, e a volte anche più strettamente ai sensi delle leggi penali, questo solo fatto basta a dimostrare tali forme come illecite, e quindi senz'altro antiggiuridiche. Discuteremo solo il preteso diritto di servirsi dell'ostruzionismo nelle forme regolamentari.

La questione, a dir vero, è delicata, in quanto ci presenta una prima domanda imbarazzante, ed è quella di stabilire quale sia il limite preciso in cui cessi l'uso e cominci l'abuso dei diritti accordati dalle costituzioni o dai regolamenti interni ai membri delle Camere. Come ci è sembrato difficile determinare, quando l'azione di una minoranza trasgredisca dal riconosciuto diritto di una regolare opposizione al metodo scorretto dell'applicazione dell'ostruzionismo, così in forma astratta sarebbe assai difficile determinare quando un oratore, ad esempio, cessi dall'esprimere le idee che crede utili a illuminare l'assemblea o svolgere strettamente il suo pensiero, e cominci a parlare con il convincimento di abusare del tempo e della pazienza dei colleghi.

Difficile in teoria, la determinazione di quel limite ideale appare ben più facile in pratica. Quasi sempre gli ostruzionisti non nascondono il proposito di opposizione a oltranza: a volte, non sappiamo se con più franchezza o più spudoratezza, annunciando il proposito, preannunziano e trat-

teggiano anche il metodo di cui si serviranno: quando non lo dichiarano apertamente, è la loro fisionomia politica che lo indica, la condotta verso la maggioranza o il Ministero, il metodo di discussione, e mille altri elementi, non escluso il mefistofelico sorriso di compatimento con cui accompagnano le prime manifestazioni di stanchezza o di reazione della maggioranza (1). Quello che avviene per il gruppo politico, si verifica anche per il singolo membro dell'assemblea, quando uno solo abbia interesse ad arenare l'opera legislativa.

Dicono dunque gli ostruzionisti: ammesso il diritto di parlare come si crede, chiedere appelli nominali, presentare mozioni, interpellanze, e così via, l'esercizio non può esserne che illimitato, e l'uso insindacabile.

L'uso, ma non l'abuso, ripetiamo: è questo il nocciolo della questione. Ed ecco la ragione del perchè, trascorso il limite assegnato dai regolamenti o più frequentemente ancora dalle consuetudini, con l'opposizione fatta ad altri di esercitare a loro volta un diritto, mentre cessa in chi agisce, matematicamente tale diritto sorge in chi resiste, e con esso la facoltà di porre in opera ogni mezzo per eliminare il danno.

Ricorriamo per poco alle similitudini. Si è in diritto di soffiarsi il naso in un concerto musicale o in un teatro: ma se lo si fa per un'ora di seguito e in modo da turbare il raccoglimento degli ascoltatori, musica diventa la manifestazione rumorosa, e il pubblico ha il diritto di mettere alla porta l'importuno. Chi si ferma in istrada, è in diritto

(1) Leggiamo la confessione del FERRI, nel suo volume sull'ostruzionismo: « Studiato bene il regolamento della Camera, avevamo trovato due strumenti infallibili per la nostra campagna ostruzionistica: gli appelli nominali e gli emendamenti... Noi calcolammo che bastava chiedere cinque o sei appelli nominali ogni seduta, perchè con qualche discorso anche di ordinarie dimensioni, passassero tutte le cinque o sei ore delle tornate parlamentari, senza che i provvedimenti politici facessero un passo verso la loro conversione in legge dello Stato... » e così via, anche per gli emendamenti. In *Battaglie parlamentari*. « Una campagna ostruzionistica », pag. VIII.

di farlo, non essendovi una legge che imponga di « camminare sempre »: ma quando una persona o più lo facciano deliberatamente per ostruire il cammino agli altri passeggeri, è evidente che il diritto trascende in abuso, e sono questi invece che hanno il diritto di esigere che sia rimosso da quel posto. Così potremmo andare all'infinito, perchè non mancherebbero altri esempi per mettere ancor meglio in rilievo l'ineffabile assurdo della teoria contraria.

Risaliamo, del resto, ai canoni fondamentali del diritto. Nei rapporti sociali, l'esercizio di un diritto non va mai considerato per sè stante, ma sempre in relazione a quello esercitato o esercitabile da chi ci sta vicino, e allora solo il brocardico *qui suo jure utitur nemini facit injuriam* trova la sua piena applicazione, quando in rapporto all'esercizio del diritto proprio, sia l'applicazione sincrona dell'altro diritto o degli altri diritti con cui ha coesistenza ed eventualmente potrebbe entrare in conflitto.

Ora l'ostruzionismo, per i mezzi che adopera, — incoordinata esagerazione di una facoltà individuale, — per le finalità che si propone, — far perdere il tempo alle assemblee, impedirne la funzione, — in pratica e in teoria vive proprio oltre quel limite di uso assegnato a ciascuno dei membri per una regolare cooperazione alla funzione legislativa, e quindi già in un campo antiggiuridico.

Il Prof. MICELI, nel suo trattato di Diritto Costituzionale, dopo avere osservato che l'ostruzionismo « può essere legittimo o illegittimo dal punto di vista dello scopo che si vuole conseguire, dando allora alla espressione legittimo un significato etico, potrà essere invocato per difendere una causa giusta idealmente parlando, ma è sempre un mezzo di resistenza o di imposizione che ha carattere politico, non giuridico »; dopo avere affermato che « in nessuna delle sfere di attività in cui si attua, può l'ostruzionismo considerarsi quale un mezzo giuridico, e quindi giuridicamente giustificabile », conclude: « Scopo del diritto è sempre l'ordine, la regolarità: il diritto non può quindi legalizzare l'irregolarità e il disordine. E non im-

porta che il diritto non venga sempre violato alla lettera, poichè l'osservanza di esso non può essere mai osservanza farisaica. Esso non è un meccanismo di disposizioni, è un organismo armonico di comandi che si propongono il conseguimento di certi scopi, e fa anzitutto appello alla buona volontà di coloro che lo devono osservare. Chi si fonda sulla nuda lettera per rivolgerla contro lo spirito, si mette in una posizione che è in contrasto col diritto, viola, in fondo, il diritto, quantunque a nome del diritto stesso. L'ostruzionismo deve considerarsi quale un mezzo di resistenza di fatto, ma non giuridico, ed esce perciò dai limiti del nostro compito » (1).

È questo, anche a nostro modo di vedere, il giudizio che in definitiva si può dare del suo contenuto astratto, e nei limiti di esso a noi pare non possa essere che ritenuto condannevole.

CAPITOLO III.

L'OSTRUZIONISMO

COME TEORIA RIVOLUZIONARIA.

Ma a noi pare che l'ostruzionismo sia destituito da ogni fondamento, anche quando lo si voglia considerare semplicemente alla stregua di un diritto naturale. Già nel capitolo precedente, mostrando come alla azione negativa degli ostruzionisti non sia da applicare il *moderamen inculpatae tutela*, abbiamo risolto un nodo della questione, giungendo alla conseguenza che non possa essere discriminabile: un passo anche più innanzi ora faremo,

(1) *Opera citata*, pag. 772-773.

esaminandolo in quel campo ideale del diritto, in cui, pur vivendo al di fuori della legge sancita, possa avere un qualsiasi fondamento di legittimità.

In una delle sedute più movimentate dell'ostruzionismo del giugno-luglio 1914 in Italia, un parlamentare disse: « Il ricorso alla violenza, sia pure formale e regolamentare, entro l'aula del Parlamento, è un diritto di cui i partiti di minoranza non possono spogliarsi mai, a quel modo che pur movendosi nell'orbita legale, non possono spogliarsi del diritto alla rivoluzione nella strada » (1). È questa una ripetizione del concetto affermato numerose volte che l'ostruzionismo, teoria rivoluzionaria, abbia diritto a essere nelle assemblee come arma di resistenza politica individuale o collettiva.

Per quanto la proposizione pecchi già nel fatto che ne limita il campo, ammettendo l'ostruzionismo solo in una delle sue due forme, — la rivoluzione presuppone logicamente anche l'esercizio della violenza materiale, — l'errore principale di essa consiste in questo, che l'ostruzionismo e la rivoluzione non possono essere considerati alla stessa stregua, per una infinità di sottili distinzioni formali e sostanziali che differenziano le due manifestazioni in potenziale e in fieri.

Senza affrontare una profonda disanima della resistenza politica individuale e collettiva, — che del resto esorbiterebbe dai confini imposti a questa trattazione, — noi possiamo affermare che mentre la rivoluzione può essere legittima, pur mancando del carattere della legalità, l'ostruzionismo non può essere mai ritenuto tale.

Dal lato formale la rivoluzione in piazza chiede il mutamento del governo, — uomini o poteri, — o la trasformazione dell'organizzazione sociale, — istituzioni, — o quella di un indirizzo di azione negativo agli interessi generali, e nel farlo opera nei limiti di un diritto naturale. Il popolo che agisce, agisce da sovrano: soppressi gli or-

(1) BISSOLATI L. : Discorso nella tornata del 2 luglio 1914.

- gani sovrani o eliminati gli elementi negativi di governo, resta sempre sovrano, ed è in condizione di sostituirne altri. I rappresentanti in Parlamento non hanno tale facoltà: l'organo è sovrano, ma solo in quanto rappresenta la sovranità popolare, non i suoi membri: soppresso l'organo, cessa la sovranità, e i singoli rappresentanti non sono che dei cittadini. Nello stato normale, al di sopra della loro volontà è quella degli elettori: nello stato anormale, al disopra del Parlamento è il popolo, e lo prova quando con sommosse o rivoluzioni interviene a coartare o sopprimere del tutto l'opera legislativa.

Pure essendo al di fuori della legge sancita, e al di fuori dell'orbita costituzionale, la rivoluzione obbedisce sempre ad alcune leggi di necessità di fatto, che possono in definitiva legalizzarne l'azione, quando il movimento sia riuscito. Sospinto alla rivoluzione, il popolo scende per le vie, nelle piazze, chiede, esige; se gli si dà si acqueta; se non gli si dà protesta, impone la sua volontà, la sua legge, ricorre alla violenza: « trasforma » gli organi inadatti in altri rispondenti alle esigenze del momento: « muta » il suo governo: agisce da tiranno contro una tirannia, ma sempre nei limiti di un diritto naturale, perchè agisce da sovrano, e gli organi già esistenti sono sempre sua diretta o indiretta emanazione. Una rivoluzione vittoriosa muta radicalmente lo stato gerarchico sociale, in quanto muta la Costituzione (1): sostituisce a un governo un governo, a un'amministrazione un'amministrazione, a una legge una legge: opera nella forma come nella sostanza.

L'ostuzionismo invece, sia che riesca nel proposito, sia che fallisca, in rapporto alla Camera è sprovvisto del concetto di azione formale, in quanto questa, eminentemente incostituzionale anche se nell'intento tendente alla costituzionalità, non va mai al di là della stretta negazione

(1) ORLANDO V. E.: *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà*, pag. 1104 - FERRACCIU A.: *Opera citata*, pag. 401.

di un principio posto a base dell'essenza e del movimento degli istituti rappresentativi: non è il coraggioso che uccide il suo nemico nello stato di legittima difesa, e dal suo diritto all'esistenza fa derivare il diritto all'uccisione; rassomiglia un po' al ladro che sia riuscito a strappare il portamonete dalla tasca del passante, costringendolo a darglielo con le minacce o ricorrendo alla soffocazione, e ottenuto l'intento lo lascia andare libero per la sua via.

Ancora. La rivoluzione, agendo nell'esterno, crea qualcosa: l'ostruzionismo invece, agendo nell'interno, non mette nulla in essere: la rivoluzione operando nella forma, agisce trasformando la sostanza, l'ostruzionismo operando nella sostanza, si esaurisce nel raggiungimento dell'intento: la rivoluzione è legittima, in quanto se riuscita vive nella legalità, se non riuscita tende alla legalità; l'ostruzionismo invece no, perchè incostituzionale nelle origini, tale illegalità non può sanare. "

E non basta. Se al popolo che agisce in minoranza può essere riconosciuto il diritto alle pacifiche proteste, — dimostrazioni, scioperi, — che pur sempre si muovono nell'orbita legale, perchè possa affermarsi la rivoluzione è necessario il presupposto della maggioranza. Quando manchi, la rivoluzione opera al di fuori dei limiti della legge sancita, e il potere costituito provvede alla punizione dei colpevoli. Nella rivoluzione che sia riuscita vittoriosa, anche quando non rappresentino una maggioranza « attiva », coloro che s'impadroniscano del potere pubblico si presuppone siano assistiti da una maggioranza passiva, che consente si agisca nel proprio interesse, e quando non consente apertamente, tace, cioè mostra di adattarsi. Quando siano soltanto pochi a fare la rivoluzione, la certezza che li anima o la speranza che li guida, è proprio quella che in definitiva sia la maggioranza che acconsenta alla loro opera di sovvertimento e li asseconi nell'azione, apparendoci del tutto illogico presupporre una azione che li conduca ad affrontare deliberatamente i rigori del Codice Penale.

Nelle assemblee legislative invece, quando una minoranza sa di essere tale, e persista nel proposito di imporre la sua volontà con la minaccia di paralizzare l'organo, producendo in conseguenza il danno del paese, compie deliberatamente azione delittuosa, appunto perchè il suo operato va a cozzare contro un dato di fatto che è quello di non rappresentare la somma massima degli interessi popolari, e uno stato di diritto quale è quello per cui è nato l'istituto rappresentativo, che non esplicando la sua opera legislativa, tradisce la ragione prima della sua esistenza. Anche quando l'ostruzionismo sia riuscito vittorioso, se il fatto non è avvenuto perchè la minoranza per fortuite circostanze sia divenuta maggioranza, il diritto manca sempre, perchè la minoranza resta minoranza, e la costituzione ne è violata.

Finalmente, se un concetto di diritto naturale alla rivoluzione assiste il popolo che costituisce una delle basi dello Stato, in quanto la sovranità che a esso è pertinente risiede in ciascuno dei singoli individui che ne fanno parte, e l'azione di resistenza o ribellione, anche di un solo, contro la sopraffazione di un potere pubblico, ha un fondamento etico, in quanto è basato sul concetto della violazione di una norma giuridica o naturale, e come elemento necessario dello Stato, il popolo finisce per « essere » lo Stato: non è così per i rappresentanti in Parlamento, i quali, come abbiamo detto, non « sono » l'organo, ma dell'organo sono solo parte.

Un membro delle Camere politiche, quando entra a farne parte, accetta l'istituto nella sua costituzione e nella sua funzione, come già esistente e imperante indipendentemente dalla sua persona: accetta in conseguenza della funzione di tale organo tutte le particolarità e le leggi speciali di esistenza e di sviluppo: il numero dei facienti parte, l'ambito giurisdizionale, — diremo così, — del suo potere, le modalità di manifestazione della sua volontà sovrana, e quindi la legge di maggioranza perchè le deliberazioni siano valide, e così via.

Se gli venisse in mente, solo o con altri, di operare una trasformazione di una qualsiasi delle particolarità di esistenza e di sviluppo di esso, è chiaro che questo potrebbe fare, — per restare nell'ordine logico delle cose, — solo rispettando le norme precostituite che garantiscono la sua funzione, perchè la deliberaizone presa sia nella legalità. Se non lo facesse, egli non agirebbe più quale membro di quell'organo, — che essendo un istituto prettamente giuridico, senza il rispetto delle norme costituzionali che l'hanno creato non potrebbe più esistere, — ma come un qualsiasi altro cittadino, come il popolo verso lo stesso organo, sospinto in piazza dalla rivoluzione.

Rimanendo quindi agli stretti caratteri dell'ostruzionismo, ci è così inconcepibile ammettere come legittima l'azione di ribellione di un membro o di una parte della assemblea che si ostinasse, per esempio, a negarne la funzione, come ci sembrerebbe assurdo, nel campo fisiologico, ammettere che una parte dell'organismo potesse sopprimere l'intera funzionalità del corpo, o negare la volontà, senza che tale fatto fosse da annoverarsi tra i casi patologici, per essere il fenomeno *vita*, nell'ordine naturale delle cose, connesso al concetto della sanità del corpo, e quindi della completa indipendenza o coordinata funzione di tutti gli organi che lo compongono.

Quando questo avvenisse, anzitutto dovremmo ritenere l'intero organismo affetto da malattia, per il male specifico da cui sarebbe affetta una delle sue parti, — e questo non sarebbe che la riprova della mancanza di ogni fondamento giuridico dell'ostruzionismo, perchè il diritto è assoluto non è relativo. — e poi dovremmo in definitiva constatare di trovarci di fronte a un fenomeno essenzialmente anarchico, perchè negando la funzione dell'organo politico e il suo fondamento costituzionale, esso verrebbe a negare implicitamente gli stessi poteri originari che lo hanno posto in essere.

CAPITOLO IV.

L'OSTRUZIONISMO IN RAPPORTO
AL DIRITTO SANCITO
NELLE COSTITUZIONI E REGOLAMENTI

Terzo esame che ci si impone è di studiare l'ostruzionismo non più nel campo del diritto astratto, ma nel diritto positivo, in rapporto all'armonica coesistenza del complesso organismo statale, alla stregua delle disposizioni costituzionali o dei regolamenti interni, per il loro contenuto etico e sociale. Premettiamo che nell'indagine non esamineremo l'argomento che dal solo punto di vista del contenuto formale delle disposizioni, proponendoci di studiarne lo spirito nei capitoli seguenti, quando tratteremo il fenomeno in rapporto al movimento politico delle assemblee.

Dal punto di vista strettamente costituzionale, non si può non considerare, che mentre le costituzioni presuppongono come principio l'ordine, che l'ordine presuppone in pratica tutto il complesso organismo statale, come l'ordine la normale funzione delle Camere legislative, l'ostruzionismo, che ne è in realtà la negazione, non può essere ritenuto mai giuridico. alcuna costituzione o regolamento prevedono l'ostruzionismo come azione lecita, e il fatto è ovvio e logico, trattandosi di un fenomeno di pura pratica parlamentare. Con un passo più innanzi, rileviamo, che alcuna costituzione come alcun regolamento prevedono le azioni di una minoranza in rapporto alla maggioranza, ma limitano le sanzioni solo nello stabilire una condizione di fatto, determinando un numero perchè le assemblee possano manifestare validamente la loro volontà, e cioè

un rapporto semplice fra maggioranza e minoranza nel prendere le decisioni.

Un eventuale fondamento giuridico dell'ostruzionismo non potrebbe quindi essere ricercato, — e questo naturalmente solo per il fenomeno nella sua forma regolamentare, — che nei diritti di partecipazione alla funzione delle Camere, riconosciuto a tutti coloro che ne fanno parte. A noi non resta in conseguenza che esaminare la questione solo sotto questo aspetto.

Quasi tutti gli Stati prevedono nelle Costituzioni l'insindacabilità dei rappresentanti delle Camere politiche. Tale insindacabilità, intesa in senso lato, è la facoltà di ritenerli irresponsabili per i giudizi espressi, i fatti citati, le prove addotte circa l'opera del Governo o degli altri membri della Camera, e anche degli estranei, e per il voto dato, e ciò per sottrarre i parlamentari ai vincoli di un argine nel giudizio del popolo o anche dell'assemblea nella esplicazione del loro mandato, e per il presupposto che ogni loro atto sia tendente al bene pubblico e all'affermazione dei pubblici interessi. Questa insindacabilità, prende forma concreta in una immunità che essi godono nell'esercizio del mandato. Sole eccezioni possono dirsi quelle delle Camere di Svezia e Danimarca, in cui i parlamentari possono essere chiamati in giudizio per le parole pronunziate nell'aula, con la semplice autorizzazione dell'assemblea: « ma — osserva giustamente il RACIOPPI — non è immunità di parola quella che dipende dalla valutazione di una passionata maggioranza politica: l'immunità o è assoluta e perpetua, ovvero non si può dire che esista » (1).

L'immunità parlamentare copre i rappresentanti non solo per l'opera spiegata nelle sedute pubbliche, ma anche per quella svolta nelle Commissioni, comitati segreti, semplici adunanze, o nelle relazioni e rapporti presentati nell'esercizio delle sue funzioni. Or non è molto, in Francia, le accusé contenute in una relazione del deputato

(1) RACIOPPI F. : *Commento allo Statuto del Regno*. Vol. III, pag. 42.

Viollette sul bilancio locale delle colonie per il 1911, contro alcuni funzionari coloniali e principalmente contro il Governatore Generale dell'Indo-Cina, — accuse andate in fumo in seguito alle giustificazioni apportate da costoro (1), — sollevò un'ardente discussione in proposito. Ma la dottrina non potè risolvere che favorevolmente la questione allo stato del diritto e della consuetudine, pur rimanendo insoluto il quesito se fosse possibile spiegare un'azione disciplinare, e se dovesse essere spiegata contro il solo relatore o contro l'intera Commissione (2).

I principi di tale privilegio, presi di peso dai testi costituzionali, sono a volte ripetuti anche nelle disposizioni di alcuni regolamenti interni.

Ciò premesso, il quesito che ci proponiamo è questo. È possibile stiracchiare il concetto della insindacabilità fino al punto da ammettere che sotto di essa possano ricoverarsi i rappresentanti, non soltanto per il contenuto delle loro parole, ma per la modalità di manifestazione, anche se questa dovesse esplicarsi in modo da impedire addirittura la funzione della Camera di cui fanno parte?

Evidentemente la risposta non può essere che negativa. Dallo stretto punto di vista giuridico, abbiamo già in precedenza dimostrato che ai rappresentanti può essere consentito l'uso e non l'abuso dei diritti, e del resto le sanzioni disciplinari contenute in ogni regolamento stanno a provare come le assemblee, preoccupate dalla eventualità del fatto, abbiano preveduto gli accessi come illeciti. Esaminando poi la cosa da un punto di vista anche più largo, è chiaro che sarebbe addirittura assurdo voler estendere il contenuto della insindacabilità fino a coprire il rappresentante di fronte alla stessa assemblea, dandogli poteri addirittura incompatibili con la funzione che è chiamato a esercitare, e quel che è più sottraendolo

(1) BONNARD ROGER : *Les immunités e disciplines parlementaires à l'occasion des rapports des Commissions*. - *Revue du Droit Public*, Anno 1911, vol. 28, pag. 358.

(2) BONNARD ROGER : *Opera citata*, pag. 359

per presupposto ai rigori delle sanzioni disciplinari, quando le sue azioni rivestissero i caratteri di una vera e propria infrazione grave.

Per limitare l'indagine solo al nostro Statuto, — le espressioni adoperate in altre Costituzioni rendono dimostrativo il nostro rilievo anche per altri Stati, — lo stesso significato letterale dell'articolo 51 toglie ogni possibile equivoco. Esso dice: « I senatori e i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere », e cioè limita il concetto della insindacabilità al significato delle sole opinioni o del solo voto dato, per il loro contenuto intrinseco. Alla stregua della dottrina e della prassi parlamentare, il contenuto della prerogativa è così ristretto, che non si può nemmeno estenderlo fino a coprire i fatti delittuosi dei quali l'opinione o il voto siano conseguenza: ed era naturale che così fosse, non potendosi ritenere coperto da immunità un reato da esso stesso rivelato, o un fatto illecito determinante la sua azione, come potrebbe essere — ad esempio — nella votazione, l'essersi lasciato corrompere.

Mentre dunque constatiamo che il fenomeno non è previsto affatto come lecito, non possiamo non rilevare che per converso in tutte le nazioni l'ostruzionismo è condannato come fatto illecito dai regolamenti, spesso palesemente, sempre implicitamente.

Nell'interno delle aule parlamentari, l'ostruzionismo cade sotto le sanzioni disciplinari, e non soltanto nella sua forma violenta, ma anche in quella regolamentare. Il richiamo all'argomento, il richiamo all'ordine, — per limitarci solo alle più lievi punizioni, — sono previste proprio per gli abusi di forma o di sostanza nell'esercizio dei diritti accordati ai membri nel partecipare alle funzioni delle Camere. Ora è evidente che la statuizione di un argine, in materia disciplinare, significa l'implicito riconoscimento della violazione di un diritto, quando tale limite sia stato trasceso, e quindi l'affermazione che in essa debba trovarsi un atto antigiuridico.

Ma vi è di più. Alcune nazioni, con le disposizioni dei loro regolamenti, tolgono anche il dubbio che le sanzioni disciplinari in tutto o in parte non si riferiscano all'ostruzionismo, perchè di esso fanno cenno in modo esplicito, comminando delle misure atte a impedire il nocumento o a reprimerne gli eccessi. Potremmo ricordare tra le altre, alcune regole per la Camera dei Comuni in Inghilterra, le ultime modificazioni approvate al regolamento del Reichsrath austriaco, il regolamento della Camera belga, e tra le altre disposizioni chiare citate, anche quella dell'art. 94 del regolamento della nostra Camera: disposizioni quasi tutte approvate in quest'ultimo quarantennio per cercare di combattere efficacemente il male.

Non vogliamo nemmeno considerare le altre forme innumerevoli di abuso, che rivestendo un carattere interiore o esteriore di violenza, sono passibili di punizioni anche più gravi. In alcune nazioni, come l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, è perfino comminato l'arresto dei rappresentanti, che dimentichi del proprio decoro e di quello delle Camere, si abbandonino ad atti che rivestano il carattere di più gravi infrazioni, e non è a dire come simili sanzioni significhino la massima condanna dei fatti illeciti compiuti, per il massimo rigore che rivestono.

CAPITOLO V.

L'OSTRUZIONISMO NEL RAPPORTO FRA MAGGIORANZA E MINORANZA.

Ma l'ostruzionismo non va considerato nel solo campo del diritto. Riportandolo in quello della pratica parlamentare, i suoi sostenitori affermano che esso abbia ragione di essere perchè le minoranze non possono spo-

gharsi del diritto di divenire maggioranza, ricorrendo, per ciò raggiungere, a qualsiasi mezzo.

Verissima la prima parte della proposizione: ma, per la seconda, occorre qualche distinzione.

Nessuno nega all'opposizione il diritto di divenire maggioranza, e fra i fenomeni normali della vita parlamentare, questo è normalissimo. Chi ha seguito per un determinato periodo di anni il movimento politico di un'assemblea, sa bene quali sorprese dia la mobilità dei gruppi o dei partiti. Le maggioranze di ieri sono le minoranze di oggi: le minoranze di oggi saranno maggioranze nel domani, perchè soggetto a sindacato anche il più insignificante atto del Governo, i partiti più opposti si incontrano assai spesso in un programma di comune intesa che significhi sfiducia in esso, o che non sia accettato, provocando una crisi. Anche le maggioranze che sembrano costituite con saldezza a tutta prova, o sorte in momenti in cui lo spirito nazionale accoglieva unanime una idea, oppure risultato di un programma politico particolare, subiscono delle trasformazioni imprevedute. Sono così varie le fonti a cui si attingono gli alimenti della vita spirituale, così fitta è la rete di interessi e di cointeressenze che circonda i rappresentanti al Parlamento, pure quando il grande ascendente acquistato nelle assemblee o nel Paese garantisca la maggiore indipendenza di condotta, e principalmente sono così mutevoli le correnti dell'opinione pubblica, che prima o dopo alcuni membri delle maggioranze finiscono per cercare nuovi orizzonti di conquista, quando proprio non siano i programmi stessi della minoranza che li attraggano, e questa si rafforza nella lotta, a misura che si indebolisce quella.

Anche a prescindere dai movimenti che opera, presa nella sua essenza stessa l'opposizione appare, ed è in realtà, benefica alle istituzioni e al paese. Per quanto non sia un bisogno, una necessità sociale, ma una pura e semplice situazione di fatto, per quanto non sia costituita da elementi oggettivi, ma da circostanze soggettive, queste forse

risultanza di quelle, ma pur sempre da quelle indipendenti, l'opposizione ha esercitato ed eserciterà sempre una sana opera di rinvigorimento degli organismi collegiali, così come i reagenti fanno, dal punto di vista fisiologico, nel corpo umano. Anzitutto mantiene la maggioranza sempre vigile nel controllo di sè stessa, ciò che toglie il malvezzo del « lasciar andare » che impantana e ammorba gli istituti in cui non è l'aspirazione a fare sempre meglio: poi rivela all'assemblea le necessità di quella buona parte del paese che è rappresentata da essi, e il cui programma trova posto nelle leggi o direttamente o per via di emendamenti, cosa che forse non avverrebbe se la maggioranza fosse abbandonata a sè stessa, inargina le nuove maggioranze quando le necessità politiche e sociali richiedano il mutamento del programma di governo, ascendendo al potere se ne rende espressione, e finalmente rende più facile il controllo del popolo sui movimenti dell'assemblea, facendo risaltare nella discussione le manchevolezze del Governo o delle maggioranze nell'opera di legislazione o di amministrazione.

Ma se tale è l'essenza e la natura della situazione dei partiti opposti e dei movimenti proteiformi a cui possono dare luogo le diverse circostanze che ne determinano l'avvicendamento, non è detto che nel riconoscere l'esistenza di un fatto si possa lasciar libero campo alla esplicazione delle azioni per determinarlo. Così, se alle minoranze si riconosce incondizionato il diritto a divenire maggioranza, non è detto che lo si possa consentire senza le dovute restrizioni necessarie ad arginare ogni incomposta o delittuosa azione.

Se per « qualsiasi mezzo » i sostenitori dell'ostruzionismo intendessero il ricorso al macchiavellismo o al lojolismo: e passi pure. Ognuno è padronissimo di assumere di fronte al prossimo quell'abito morale che gli pare conveniente, e l'inganno o le restrizioni mentali possono essere armi buone come tante altre per raggiungere il fine: la stessa diplomazia vi fonda a volte la sua ragione di essere,

e peggio per chi non sa guardarsi e finisce per essere la vittima della sua stessa imprevidenza: si dica lo stesso delle azioni nocive a chi le esercita, e nel diritto privato è perfino controverso se la società possa punire il suicida che non sia riuscito nell'intento di sopprimersi. Ma se con quella espressione, essi intendessero affermare il ricorso alla violenza materiale o morale, se tendessero ad affermare il principio della sopraffazione, non è chi non veda a quali estremi limiti trascinerrebbe in pratica il riconoscimento di simile facoltà, e non possiamo che ripetere al riguardo quello che afferma rigidamente il GALEOTTI: « Per quanto giusto e onesto sia il fine che si propongono gli ostruzionisti, essi hanno bensì il diritto di illuminare la maggioranza e l'amministrazione e di ammonirli sulla conseguenza dei loro atti: ma non quello di impedire l'esercizio di facoltà e poteri riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti, imperocchè la resistenza costituisce un diritto politico, soltanto quando sia diretta contro l'arbitrio » (1).

Ma non è tutto. Spesso, con un sofisma, gli ostruzionisti hanno sostenuto che la necessità della loro azione imperiosa, dovesse essere ricercata nella inerzia e mancanza di genialità di coloro che fanno parte delle maggioranze. Rileggendo i resoconti parlamentari, il silenzio della maggioranza a volte ci appare inesplicabile: sembra, non ribattendosi di volta in volta gli argomenti della minoranza, di trovarci di fronte a un'altra decisa corrente di reazione, ugualmente irragionevole come la prima, inerte quasi a causa del suo peso: quella massiccia volontà di forza bruta che può essere nel numero.

Ma anche questo è apparente. In realtà le maggioranze il più delle volte non sono affatto inerti, ma sono *rese* inerti, e solo per un errore di ottica ci appare il contrario. Gli atti parlamentari mostrano che sono numerosissimi i deputati iscritti a parlare sui disegni di legge, e alcuni assolvono lodevolmente e a volte coraggiosamente

(1) GALEOTTI U. : *Opera citata*, pag. 257.

il compito di portare la loro attenzione e il frutto della loro esperienza nella discussione, non ostante che la sterile lotta degli oppositori tenda a frustrarne l'opera. Ma poi la stomachevole condotta degli ostruzionisti, la reazione involontaria ai metodi da essi adottati, la impazienza per le lungaggini eccessive, e più spesso lo spirito di opportunità per non fare il gioco degli avversari, ne riducono il numero, e questi forse non danno nemmeno quello che potrebbero. Esempi luminosi di ciò che può l'ostruzionismo in certi casi, si potrebbero trovare nel deliberato della maggioranza dell'assemblea Costituente del 1875 in Francia, la quale agli eccessi dell'opposizione stabili di opporre il suo silenzio sepolcrale, e mantenne la parola, o nell'ordine di Gladstone al suo partito di non rispondere agli oratori avversari, quando nel 1893 combatteva la sua seconda battaglia sull'*Home-rule*.

Conseguenza di questo è che per effetto di simili reazioni viene così a mancare la partecipazione attiva di tanti forti ingegni alle definitiva formazione delle leggi, quando queste finiscano per arrivare in porto: le cose utili veramente non si dicono, si dicono soltanto vuote parole e cose inutili, e la legislazione si addimostra irrispondente alle necessità sociali, con evidente danno della nazione intera, costretta a mettere in esecuzione leggi che non sono forse in armonia perfetta con le necessità imperiose che ne ha suggerito la creazione.

Ma la caratteristica saliente delle campagne ostruzionistiche, come già avemmo l'agio di accennare nella prima parte del volume, è che gli oppositori, appunto perchè agiscono *joci causa*, sono in perfetta malafede; e questo principalmente ne rende condannevole l'azione. Un deputato che abbia presentato cento emendamenti a scalare per la determinazione di un'ammenda, non potrà mai giungere a farci credere che egli stimi le cento cifre diverse, come pene rispondenti alla violazione della legge per cui sia stata richiesta, e utile la loro approvazione, nè tanto meno che egli creda la Camera così ingenua, da accettare con

rispetto il suo sforzo cerebrale nel crearli, e adattarsi supinamente a subire il disastro dell'analisi o delle cento votazioni cui possono dar luogo.

Così in ordine alle richieste di votazione per appello nominale. Quando la minoranza, che in alcuni casi è stata appena di quindici o venti membri in assemblee di varie centinaia presenti alle sedute e partecipanti al voto, si ostina a chiederne infinite, — alla nostra Camera dei Deputati, l'intera tornata pomeridiana del 1° luglio 1914, fu occupata a votare in tal modo 10 emendamenti: e ricordiamo ancora, memorabili fra tutte, le due sedute del 1865 al Capo di Buona Speranza, in cui furono presentate 162 e 145 mozioni per la verifica del numero legale, — potrà anche esercitare un suo diritto, ma cadrebbe nell'assurdo o nel ridicolo se pretendesse di legittimare la richiesta con la presunzione che a ogni nuova votazione possa spostarsi l'equilibrio delle due forze in contrasto. Potremmo dire lo stesso per le migliaia di emendamenti presentati a ogni legge, le migliaia di mozioni semplici e urgenti, le decine di migliaia di petizioni o di interpellanze che si sono affollate alla Camera austriaca, per esempio, nel breve periodo di una sola Legislatura, e per varie Legislature successive, nei periodi più tormentosi dell'ostruzionismo tedesco o ceco.

Nel normale movimento politico di un'assemblea, una opposizione assai tenace che importi sproporzionate perdite di tempo, può anche giustificarsi come metodo di difesa delle minoranze, quando si svolga serenamente, nei limiti di una resistenza attiva che serva a illuminare realmente i dubitosi sulle questioni essenziali che sono in discussione, che serva veramente a mettere in rilievo i difetti o le manchevolezze del provvedimento combattuto: e allora sia pure benedetto il furto dell'ora o dei giorni all'economia generale del tempo che la rappresentanza nazionale dedica all'accrescimento del benessere di tutti; ma tale resistenza deve essere fortuita, episodica, diremmo quasi necessaria, imposta cioè dalle circostanze

specifiche del momento per sondare meglio la coscienza della stessa assemblea deliberante, dandole quasi il mezzo di riequilibrarsi, oppure quando vi sia il dubbio che la maggioranza sia effimera, accidentalmente tale, e la sosta dell'ora o del minuto metta la Camera in condizione di esprimere il pensiero nella forma più utile al paese, consentendo agli assenti di partecipare al voto, vietando una deliberazione troppo precipitata o la sorpresa da parte di una maggioranza momentanea o casuale (1).

Quando si consideri, infatti, su quali basi possono essere fondate a volte le maggioranze, che o sono la espressione solamente apparente della volontà di un'assemblea, come in caso di assenza di numerosi membri, o meramente formale, quando in realtà la differenza di numero fra i due partiti sia soltanto di pochissimi, e possa subire mutamenti consoni alla reale espressione della volontà dei più, o addirittura il prodotto di un errore, come è accaduto a volte connettendosi il voto di fiducia al Governo a quello di approvazione di una legge, non si può disconoscere il beneficio di una sospensione dei lavori, chiesta o accordata in tempo opportuno. La semplice ipotesi che la minoranza possa spostarsi con l'aggiunta di pochi voti, può generare il dubbio sulla opportunità o l'utilità dello sfruttamento di quegli espedienti di tattica parlamentare, che sono così in uso quasi a ogni vigilia delle crisi di Gabinetto.

Ma quando all'ostruzionismo faccia ricorso una minoranza che sa di essere tale come sa già di essere destinata a soccombere, quando si arroghi il diritto di fare l'opposizione per l'opposizione, se occorre anche al suo stesso programma, solo perchè per determinati movimenti interni viene a essere sostenuto dalla maggioranza, — quello che è accaduto alcune volte in Austria e in Ungheria che vantano le Camere più indisciplinate e tumultuose, —

(1) SONNINO S. : *I decreti-legge e il Regolamento della Camera*, pag. 303.

quando l'opposizione sorga con il proposito criminoso con cui gli arroganti intendono affermare il predominio di sè stessi, imponendo la propria volontà con un dilemma da ricatto: « o mi dai ciò che chiedo, o ti impedisco di essere quello che sei », non si può non invocare l'inviolabilità delle costituzioni che hanno determinato il diritto della maggioranza, e, in relazione, il dovere delle minoranze, e lo spirito di opportunità che per l'ordine e la solidità degli istituti rappresentativi vuole affermato il principio espresso così bene in un suo discorso da R. BONGHI: « Il diritto di impedire per il solo scopo di impedire, non lo abbiamo nessuno: abbiamo bensì solo quello di controllare e di opporci a ciò che crediamo un male » (1).

Nè ci si accusi di volere estendere i poteri della maggioranza in danno della minoranza. Questo pensiero è ben lontano da noi, perchè supporre solamente un arbitrario esercizio di potere da parte di coloro che dispongono del numero, ci sembra la violazione di un diritto naturale sacro quale è quello della libertà, violazione consona allo spirito dei tempi del secolo decimottavo, e non al nostro, e non a quello delle nazioni moderne, in cui si tende a garantire la massima libertà pubblica.

Se la maggioranza a volte ha fatto in realtà sentire il peso della sua forza bruta, e se la sua tirannia, quando sia scatenata, può davvero costituire un terribile giogo per la minoranza, la storia ci dimostra che questo è avvenuto solo rare volte e in reazione agli arbitri o alle violenze della minoranza. A parte questo, sconoscere il suo potere che è libero e incondizionato, significherebbe distruggere il principio più elementare che regola l'esistenza e il movimento degli organismi rappresentativi, e fra le due tirannie che possano imperare in Parlamento, quella della maggioranza e quella della minoranza, a noi pare che non sia da esitare nella scelta.

(1) *Atti Parlamentari Camera dei Deputati. Discorso nella seduta del 18 aprile 1888.*

Riportando il concetto dalla resistenza politica individuale o collettiva alle azioni del Parlamento, a quella di una minoranza contro la maggioranza nell'interno delle Camere stesse, ricordiamo cosa dice in proposito l'ORLANDO: « ...Il proclamare il principio della infallibilità del potere legislativo, vuol dire proclamare il potere dispotico della maggioranza di un'assemblea, governo peggiore di ogni altro perchè impersonale, perchè forte della giuridica presunzione, (spesso non rispondente al fatto) di rappresentare la nazione. Malgrado tali considerazioni, alle quali non si nega la gravità ma la rilevanza, noi non possiamo ammettere, come regola generale, la legalità di una resistenza rivolta contro il potere legislativo. Basterebbe l'applicazione di quei principi stabiliti da noi come elementi della resistenza legale. L'atto, quando promana da quelle fonti sovrane cui per virtù della costituzione ne è conferito il potere, può essere ingiusto, ma non è illegale, nè la resistenza può in tal caso dirsi conforme alla costituzione, la quale non è stata violata da poi che l'atto promana dagli ordini da esso all'uopo costituiti. La questione invero si concepisce e si fa, in un caso speciale, il quale è quando *l'atto promanante dal potere legislativo sia in contraddizione con i principi stabiliti nella carta costituzionale, fondamento e origine dei poteri dello Stato* » (1)

Alla stregua di questo postulato, possiamo concludere aggiungendo all'aforisma del Bismarck: « L'assolutismo della Corona è così poco giustificato come l'assolutismo delle maggioranze parlamentari », la frase che ne determina l'esistenza anche in più disastrose condizioni: « o, peggio ancora, quello delle minoranze ».

(1) ORLANDO V. E. : *Della resistenza politica individuale e collettiva*. Torino, E. Loescher 1885.

CAPITOLO VI.

L'OSTRUZIONISMO NEL RAPPORTO
FRA MINORANZA E GOVERNO.

Nella concomitanza di giudizio dei vari scienziati e cultori di diritto pubblico, che studiato il fenomeno dello ostruzionismo vi si sono dichiarati apertamente avversi, trovando in esso una minaccia alla solidità fondamentale delle istituzioni rappresentative — oltre il MICELI, il cui parere abbiamo riferito innanzi (1), possiamo ricordare: il GALEOTTI, che ne contesta il carattere di legittimità, quando sia diretto a ostacolare il libero esercizio dei poteri, sia della maggioranza effettiva che dell'amministrazione (2); il MASSON, il quale esclama con tristezza: « uno dopo l'altro tutti i principi sono stati violati e misconosciuti, tutti i diritti falsati e sconvolti nel loro significato. La libertà, la stessa sacra libertà, la larga tolleranza e il religioso rispetto dei diritti di ognuno, che dovevano costituire la più bella armonia del governo rappresentativo, la sua giustificazione e la ragione di essere, sembra non siano stati che gli strumenti della decadenza » (3); il SONNINO, il quale trova nell'ostruzionismo « la negazione pratica del principio che sta a base dell'istituzione rappresentativa » (4); il REYNAERT, che vede in esso un male (5); il RACIOPPI, che ne lamenta gli eccessi indecorosi (6), il MORINI, che lo

(1) MICELI V. : *Opera citata*, pag. 771-773.

(2) GALEOTTI U. : *Opera citata*, pag. 256.

(3) MASSON H. : *Opera citata*, pag. 344.

(4) SONNINO S. : *Opera citata*, pag. 298.

(5) REYNAERT A. : *Opera citata*, Vol. II, pag. 416-418.

(6) RACIOPPI F. : *Opera citata*, Vol. III, pag. 243 e seguenti.

definisce un vero e proprio delitto, punibile ai sensi delle leggi penali, e senza alcun riguardo (1): il MARMOREK, il quale pur non vedendo in esso un pericolo immediato del parlamentarismo, riconosce che « queste lotte brutali, a volte ridicole, sono sempre in contraddizione con i principi fondamentali del parlamentarismo » (2): il MANZINI, che lo definisce « spettacolo manicomiale di minoranze ciarlatanesche contro maggioranze vili o colpevoli » (3); il SANTANGELO, che pure accettandolo passivamente dal punto di vista obbiettivo, ne rileva il carattere ridicolo e volgare (4): il REIDLICH che lo chiama il « mezzo dei disperati » il DA WITT il « mezzo terrore », lo SCHULTE il « mezzo capestro » (5), e così via (6): — una voce autore-

(1) MORINI C. : *Opera citata*, pag. 219 e seg.

(2) MARMOREK S. : *Opera citata*, pag. 3.

(3) MANZINI V. : *Opera citata*, Vol. IV, pag. 267.

(4) SANTANGELO I. : *Opera citata*, pag. 1272 e seg.

(5) REIDLICH : *Recht und Technik des Englischen Parlamentarismus Die Geschäftsordnung des House of Commons in ihrer geschichtlichen Entwicklung und gegenwertigen Gestalt* : Dunker et Humbolt, pag. 227. Leipzig 1905. De Witt *The Fall of Feudalism in Ireland* e London 1882, pag. 92. - SCHULTE : *Parlaments Discipline*, nella *Deutsche Revue* 1879, pag. 19, riportati in SANTANGELO : *Opera citata*, pag. 1275.

(6) A questi possiamo aggiungere i pareri di alcuni dei nostri più autorevoli parlamentari nelle sedute più tormentose degli ostruzionismi : il LUZZATTI, che nella seduta del 24 febbraio 1900, esclama : « Nè ostruzionismi nè decreti-leggi in materia costituzionale » : lo ZANARDELLI, che il 14 giugno 1899 dice : « L'ostruzionismo è certo uno dei fenomeni dolorosi di questi periodi, e nessuno è più di me convinto nel deplorarlo » ; il SIMEONI che nella seduta del 5 marzo 1900, fa una carica a fondo contro l'ostruzionismo ; il SONNINO che nella seconda tornata del 30 giugno 1914, esclama : « Io ho sempre combattuto l'ostruzionismo sotto tutte le sue forme! » ; il SALANDRA, che nella seduta del 1. luglio 1914 attribuisce all'ostruzionismo il pericolo di « creare uno stato anormale ed illogico, da cui deriva la soppressione del regolare funzionamento delle istituzioni parlamentari » ; il SACCHI il quale nella seduta del 2 luglio 1914, esclama : « Il deputato... non ha il diritto di intralciare i lavori parlamentari, di impedire le deliberazioni della maggioranza, o anche spostare le questioni dal tempo in cui debbono essere risolte » ; e numerosi altri, come il VISCONTI-VENOSTA, il BOVIO, il CAMBRAY-DIGNY, il PRINETTI, ecc. ecc. Vedere : *Atti Parlamentari*, giugno e luglio 1899, febbraio e marzo 1900, e giugno e luglio 1914.

vole si eleva, tra coloro che ammettono il fenomeno nella scienza e nella pratica, ed è quella del Prof. FERRACCIU, il quale tratteggia addirittura una teoria giuridica dell'ostruzionismo, che merita un esame diligente e particolareggiato.

Partendo dal concetto che la base giuridica della forma di Governo rappresentativo è nel « consenso popolare », e questo mancando, arbitrario ne diventi il funzionamento, onde *legale e legittimo* a un tempo il mezzo in tale caso adoperato per eliminare la illegittimità, egli sostiene, che quando la minoranza sia la reale espressione della volontà del popolo senza che abbia altri mezzi legali per provocare la caduta del Gabinetto appoggiato su una maggioranza che è solo apparentemente tale, abbia *diritto* di avvalersi dell'ostruzionismo e giuridica sia la sua azione. E continua: « In tale evenienza l'ostruzione altro non rappresenta che la *sostituzione legittima*, diremmo, della coscienza della vera *rappresentanza nazionale* alla coscienza non vera che nella nuova posizione intervenuta nel funzionamento del Governo parlamentare, di essa siasi fatta il Sovrano per rapporto all'eventuale esercizio della prerogativa accennata di sopra (diritto di mutare il Gabinetto). Epperò in tal caso vuolsi in quella ravvisare l'unico mezzo costituzionale, sebbene per natura sua *eccezionale* (come del pari eccezionale è la facoltà riconosciuta alla Corona di licenziare il Gabinetto o di sciogliere la Camera), adatto a risolvere il conflitto » (1); concetto che ribadisce in altra parte dello studio, con queste parole: « Per noi il diritto nella questione che ci agita è sufficientemente dichiarato allorchè si ammette che la minoranza parlamentare possa giuridicamente organizzare la resistenza di fronte al Gabinetto e alla maggioranza, mercè il ricorso ai mezzi di opposizione ostruzionista, solo allora che concorrano le condizioni volute all'esercizio legittimo della medesima: e cioè, per rimeterci, la necessità assoluta di una crisi, e l'im-

(1) FERRACCIU A.: *L'ostruzione parlamentare davanti al Diritto costituzionale*, pag. 322 e 328.

possibilità di poterla in altro modo provocare » (1), per concludere nella definizione: essere l'ostruzionismo « quella forma speciale ed eccezionale di opposizione, che una minoranza parlamentare, entro i limiti assegnati dalle leggi e dai regolamenti costituzionali, esercita contro il Gabinetto e la maggioranza, allorchè per le condizioni speciali di composizione di quest'ultima e per la riluttanza del Sovrano a valersi delle prerogative più specialmente dirette alla eliminazione del conflitto, a quella riesca impossibile provocare una crisi che sarebbe invece resa necessaria dalla mancata armonizzazione reale ed effettiva della volontà dell'assemblea con la volontà nazionale » (2).

Questo concetto sembra essere anche quello espresso dal FERRI nella raccolta dei discorsi pronunziati in occasione dell'ostruzionismo contro i provvedimenti politici. Egli dice infatti: « Ora, se in un paese la classe dirigente o chi per essa, abusando della sua maggioranza legale, — mentre essa è minoranza di fatto, — vuole ritogliere al popolo quelle garanzie di libero ordinamento per ricacciarlo nella servitù politica al regime feudale, è incontestabile al popolo, e per esso ai suoi rappresentanti politici, il diritto di difesa contro cotesta illegittima prepotenza » (3).

Noi potremmo, esaminando le enunciazioni dal solo punto di vista formale, obiettare che la incrinatura della teoria del Prof. Ferracciu è nel fatto che la minoranza non potrebbe ricorrere all'ostruzionismo « se non in mancanza di altri mezzi legali », il che significa per presupposto ammetterne l'illegalità, e di quella del Ferri, a proposito dei diritti del popolo, nell'inciso « e per esso dei suoi rappresentanti », essendo logico supporre che il popolo, così rappresentato, sia solo in minoranza. Ma

(1) *Opera citata*, pag. 404.

(2) *Opera citata*, pag. 328.

(3) FERRI E. : *Battaglie parlamentari. Una campagna ostruzionistica*, pag. IV. - Sostenitore dell'ostruzionismo, presso a poco per le stesse ragioni, si mostra anche il VANDERVELDE nel suo studio : *La situation politique en Belgique*, in *Mouvement socialiste*, Paris, 1899.

scegliendo la larga via della confutazione in merito, a parte il fatto che una teoria giuridica così intesa va a urtare ingloriosamente contro la genesi storica della quasi totalità degli ostruzionismi finora verificati, — degli oltre cento da noi riportati, solo pochissimi nascono con questa chiara genesi, — a noi pare che dal solo punto di vista scientifico questa teoria pecchi nelle sue basi, e partendo proprio dalla interpretazione dello spirito costituzionale del Governo rappresentativo, non possa essere accettata.

Il nocciolo della nostra confutazione si può compendiare in tre fondamentali affermazioni. Anzitutto la costituzione presuppone l'armonia, come già abbiamo detto, non la disarmonia, e la teoria giuridica dell'ostruzionismo verrebbe ad affermare proprio il contrario, oltre a ciò, sempre per la coesione degli organi statali, in omaggio al principio suaccennato, le costituzioni vanno interpretate nella forma e nello spirito, non soltanto nello spirito, il che potrebbe portare rovinosamente all'arbitrario: in secondo luogo, sempre per il reale presupposto dell'armonia voluta dalla costituzione, non si deve dimenticare che il popolo ha eletto i suoi rappresentanti per tre, quattro o cinque anni, e per quel tempo s'intende che gli eletti siano espressione della sua volontà: in ultimo la minoranza non può mai elevarsi ad arbitra della esistenza di una maggioranza, o del Governo, e quel che è più rendersi esecutrice di una sua sentenza di condanna, questo potendo fare solo direttamente il popolo, quando in casi impreveduti e imprevedibili, credesse di ricorrere alla rivoluzione.

Non ha bisogno di dimostrazioni la nostra prima affermazione, essendo lo Stato un istituto eminentemente giuridico, e quindi presupponendo per la sua esistenza una determinazione di limiti giuridici. La sua costituzione, che è un conglomerato di norme concrete per la creazione degli organi che ne fanno parte e la delimitazione delle loro principali attribuzioni, ne è la prova. Ciò premesso, per la considerazione da noi già fatta innanzi, per non

aver previsto nessuna costituzione attualmente vigente che una minoranza sia autorizzata a sovrapporsi a una maggioranza, mentre al contrario è da tutte previsto che la maggioranza possa sovrapporsi alla minoranza, essendo stabilita la sola modalità per cui le Camere possono validamente deliberare, è chiaro che a restare soltanto al contenuto delle costituzioni, l'ostruzionismo non può essere ritenuto che fenomeno del tutto incostituzionale.

Affrontando lo spirito informatore del sistema rappresentativo, non possiamo arrivare a diversa conclusione. È arbitrario affermare che siano eccezionali le facoltà concesse alla Corona di licenziare il Gabinetto o sciogliere la Camera, e da questa eccezionalità desumere la legittimità di un'altra eccezionale azione della minoranza. Per limitarci all'esame del solo nostro Statuto, osserviamo che la prima facoltà è prevista dal combinato disposto degli articoli 6 e 65, in cui è chiaramente detto che al solo Re compete la nomina e la revoca dei suoi Ministri, la seconda dall'art. 9 in cui è detto: « il Re convoca in ogni anno le due Camere, può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati, ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di 4 mesi ». Che se poi tale eccezionalità la si volesse ricercare nel fatto che non è previsto costituzionalmente il tempo in cui ciò possa avvenire, non bisogna dimenticare che i movimenti politici parlamentari dipendono quasi sempre da circostanze di fatto imprevedute e imprevedibili, ed era logico che in proposito le costituzioni mantenessero il silenzio.

Dei tre fenomeni accennati dal Prof. Ferracciu, eccezionale quindi — e nella sua natura — non resterebbe che il preteso diritto della minoranza a provocare il licenziamento del Governo: e diciamo « preteso diritto » perchè è chiaro che questo potrebbe avvenire solo traverso alla violazione di una regola fondamentale, che vuole per criterio logico sia la maggioranza a compiere in realtà gli atti di amministrazione e di legislazione, sorreggendo il Governo che ne è autore o se ne fa sostenitore. Che se

poi negli Stati a governo strettamente costituzionale, si volesse fare una colpa a questa, del perchè il Sovrano non esoneri il Governo del potere, in alcune determinate circostanze che alle minoranze possano sembrare essenziali, o che tali risultino in realtà, non bisogna dimenticare che il male non è certo nelle Camere, nè nelle maggioranze. ma nel complesso dell'ordinamento statale, e non tocca alle minoranze in Parlamento di porvi un rimedio, ma in casi eccezionali alle popolazioni, ricorrendo alla rivoluzione in piazza, come sempre è avvenuto, a memoria d'uomo, quando sia sorto il convincimento che il Governo abusasse del potere, e per vigliaccheria la maggioranza se ne fosse resa schiava.

Limitando l'indagine al solo movimento interno delle assemblee, la minoranza non si può elevare mai ad arbitra della maggioranza. Se l'una e l'altra — che sono delle circostanze di fatto spesso accidentali, temporanee, effimere, — delimitano la loro sfera di azione in rapporto al programma di cui sono esponenti o alla lotta che sostengono, e per necessità di cose vengono a generare uno spostamento di equilibrio, non può questo stesso fatto costituire un allargamento del potere in coloro che rappresentano i meno fino a renderli arbitri dell'intero movimento sociale della nazione; così come, ad esempio, in un collegio giudicante la minoranza di uno o più magistrati, non potrebbe arrogarsi la pretesa di impedire la pronunzia della sentenza, sia con il ricorso alla violenza materiale, sia mettendo i colleghi della maggioranza in condizione di non poter compiere il proprio dovere, senza che questo fatto costituisse una incostituzionalità che potrebbe risolversi in un vero e proprio colpo di stato.

Non si può essere a un tempo stesso giudice e parte, ed è addirittura inammissibile il concetto che la minoranza possa elevarsi a giustiziera diretta del Governo e della maggioranza. Per la stessa armonica coesione degli organi statali, e per la coordinata funzione di ognuno, questa facoltà non è riconosciuta nemmeno alla maggioranza.

Se la minoranza, pretendendo di essere espressione della volontà del popolo, si arrogasse di farlo, eccederebbe dal mandato avuto dagli elettori, che deve essere ispirato ai sensi delle leggi costituzionali, eccederebbe dai confini della sua azione politica, eccederebbe dai confini dei semplici diritti personali, e, quel che è più, non avrebbe alcuna prova, per dimostrare di essere nei limiti della stessa volontà prevalente della nazione. Per addurre un esempio assai pedestre: se un uomo affermasse di essere espressione del pensiero di tutti, — non è il popolo infatti che lo dice, perchè sarebbe in piazza, — non avendo alcun mezzo legale per impedire a un altro di compiere un'azione lecita, avrebbe per questo solo il diritto di legarlo, o peggio ancora di accopparlo a legnate? E' un assurdo.

Ma le incrinature della teoria giuridica si moltiplicano indefinitamente, esaminandone le basi da vicino. Si sostiene in contrario che la maggioranza, per poter operare indisturbata, debba essere omogenea, compatta, espressione *reale* della maggioranza del paese. Ma chi può giudicare quando essa lo sia in realtà? La maggioranza è maggioranza per il semplice fatto che è costituita dalla « metà più uno » di coloro che esprimono la loro volontà con il voto: come si potrebbe risalire alle origini del pensiero che ha determinato questo o quel membro ad approvare una legge che altri non approva? E in contrario, non sorge sempre il dubbio che la minoranza, quella stessa che opera l'ostruzionismo, non sia affatto omogenea e compatta nel volere la caduta del Governo, o coordinata nella volontà di opporsi all'approvazione della legge combattuta, e tanto meno poi espressione della prevalente volontà della nazione?

Giudice della maggioranza, dunque, non potrebbe essere che l'arbitrio: ma l'arbitrio per sua natura è antiggiuridico, quindi in sè stessa sarebbe antiggiuridica nelle sue basi l'azione della minoranza che si elevasse ad arbitra della maggioranza o del Governo.

Ma l'assurdo non si limita solo a questo: lo è anche

pretendere che la minoranza possa sostenere di essere espressione della maggioranza del paese, e in virtù di questo arrogarsi il diritto a un'azione di tanta gravità politica e costituzionale, senza dimostrare le fonti da cui avrebbe attinto tale suo poteré.

Quale potrebbe essere infatti la manifestazione chiara della volontà del popolo? Le notizie private pervenute ai membri della minoranza? E dove è la prova della loro autenticità? Le opinioni dei giornali? Ma è risaputo che sono organi di partito, che uno solo scrive l'articolo, ne determina l'indirizzo, o a ogni modo se esse possono concorrere a formare la coscienza nazionale, non « sono » la coscienza nazionale. Quella delle proteste, o degli scioperi, o delle sommosse? Ma è chiaro che, se di carattere economico, queste sono generate da spirito di parte, o da interessi speciali, e rarissime volte esprimono la coscienza nazionale; se di carattere politico, i primi a preoccuparsene sono proprio il Ministero e il Capo dello Stato che si affrettano a scegliere la loro via, e a costoro quindi logicamente finisce per risalire il giudizio sull'opportunità di mutare l'indirizzo del governo.

Noi vorremmo trovare almeno nella storia dei dati di fatto che giustificassero anche in parte la teoria: ma risalendo ai casi già verificati, è tutt'altro il convincimento che possiamo formarci. Nel maggior numero di essi, diremmo anzi nella quasi totalità, la manifestazione del pensiero popolare è posteriore, non mai anteriore alle campagne ostruzionistiche, e nella maggior parte di essi — si leggano i giornali del tempo — l'opinione pubblica è intervenuta per stigmatizzare l'opera di quei rappresentanti che annichilivano il Parlamento, quando il popolo, sceso in piazza, non ha fatto sentire addirittura il suo ringhiare minaccioso.

La grande indignazione degli americani in occasione dell'ostruzionismo del 1893 in Senato, quando i giornali stampavano articoli violenti contro « un Senato, che si disonora » e l'opinione pubblica protestava con maggiore

asprezza a causa della grave crisi finanziaria di cui soffriva la nazione intera; la concordia d'intenti con cui l'anno prima si era pronunciato il popolo inglese, chiamato da Gladstone ad arbitro del conflitto per l'*Home-rule*, potrebbero essere due luminosi esempi del modo come il popolo sopporta alcuni atti arbitrari di una parte dei rappresentanti (1).

Non diversa è la conclusione a cui si giunge, limitandoci al solo esame della genesi e del contenuto delle molteplici campagne ostruzionistiche svolte in questo malaugurato periodo di infezione acuta dei diversi Parlamenti, perchè mentre da una parte troviamo, che il movente che solo potrebbe rendere legale l'ostruzionismo, secondo la teoria del Ferraciu e del Ferri, e cioè la volontà di provocare la caduta del Governo, non è stata la determinante dell'azione, ma eventualmente conseguenza della lotta diretta contro questa o quella legge, dall'altra ci stupisce constatare a quali estremi abbia potuto spingere l'aberrazione di partito.

Vediamo se freddamente ci può apparire interessante per le sorti generali del paese la lotta a oltranza ingaggiata nel 1903 nel Belgio per evitare un aumento della tassa sugli alcool, o nel 1904 in Spagna per impedire l'approvazione dell'autorizzazione a procedere contro alcuni deputati, (il popolo diceva: *Cicero pro domo sua*), o nel 1905 in Francia contro il Presidente della Camera: se ci sembri opportuno l'ostruzionismo in Francia del 1913 contro il triennato militare, quando si sapeva del costante armamento della Germania, e la legge era stata proposta proprio per generare un contrappeso in caso di conflitto: quello in Italia del 1914 contro i provvedimenti tributari, alla vigilia del conflitto europeo: se non è ridicolo pensare che in un'assemblea si sia discusso per intere tornate se i deputati possano o no stare coperti nell'aula, ciò che pure è avvenuto in Germania nel 1882, se infine non

(1) MASSON H. : *Opera citata*, pag. 73.

ci appare penoso che la Camera inglese debba stare occupata per una infinità di ore a sentir chiacchierare « sulla scottante questione della fornitura delle matite ai ministeri », o la Dieta di Croazia debba assistere a delle sedute in cui sono in funzione contemporaneamente due Presidenti, con due Uffici di Segreteria, che si boicottano a vicenda, come pure è avvenuto nel 1913, ecc. ecc.

In verità il pensiero dell'interesse generale ha esulato troppe volte dalle campagne ostruzionistiche, e il *salus reipublicae suprema lex*, che fece grande il popolo romano, troppo spesso fu trascurato, per ammettersi che fra l'arida affermazione teorica e la convincente verità storica si possa trovare una qualsiasi rispondenza, e non possiamo non constatare in definitiva che i rappresentanti della minoranza il maggior numero di volte non si sono resi che arbitrariamente interpreti della coscienza nazionale.

Ma in ogni caso la teoria del Prof. Ferracciu spiegherebbe questo o quel fenomeno isolato di ostruzionismo, questa o quella opposizione della minoranza, ma non mai l'ostruzionismo per l'ostruzionismo: quello della famosa « brigata irlandese », che per molti anni ammorbava il Parlamento inglese, o quello dei tedeschi e degli czechi che rende inutile la Camera austriaca per la questione delle lingue di una regione sola, che rappresenta appena, geograficamente e per popolazione, una minima parte dell'Impero.

Resta l'affermazione di essere la maggioranza del paese eventualmente esposta agli arbitri di una maggioranza caotica e amorfa in Parlamento, e da questo la necessità di un correttivo, quando siano mutate le correnti di opinioni che hanno prodotto l'elezione dei rappresentanti che la formano: ma a questo rispondono le costituzioni stesse, che hanno provveduto a limitare il male per sè stesso inevitabile.

A parte la questione sulla natura e i limiti del mandato politico, il cui contenuto sarebbe troppo lungo esaminare, resta il fatto che proprio per ovviare ai pericoli

di un abuso di esso, le costituzioni hanno previsto un limite di tempo al mandato dei rappresentanti inviati nelle Camere elettive. La manifestazione pacifica e giuridica del pensiero dei corpi elettorali non può essere quindi dimostrata che allo scadere di quel periodo determinato, non riconfermando la fiducia già manifestata nelle elezioni precedenti: ed è questa la sola via legale ammessa per garantire il popolo dagli abusi della sua rappresentanza, e le Camere elettive dalle imposizioni popolari. Per i tre, i quattro o i cinque anni di durata del mandato, è evidente che espressione della volontà del popolo non possa essere che il gruppo dei rappresentanti, e quando nelle Camere legislative si è determinata una precisa maggioranza, la più elementare presunzione deve farci ritenere che la naturale espressione della maggioranza del paese sia proprio rappresentata da coloro che hanno avuto incarico di farlo.

Ammettere il contrario, sarebbe non più interpretare lo spirito del governo rappresentativo, non già tradurre in pratica le leggi che lo creano e lo armonizzano, ma affermare la teoria dell'arbitrio, mantenendo un simile ordinamento statale, o addirittura volere che a esso sia sostituito il governo diretto della democrazia. Se si potesse ammettere, infatti, che i rappresentati avessero il diritto — per quanto eccezionale — di intervenire ogni volta che le mutate condizioni di spirito potessero far supporre come spostate in realtà le basi della maggioranza, (questo almeno, secondo la teoria, darebbe *legalità* all'azione anarchica delle minoranze in Parlamento), sempre per restare alla interpretazione dello spirito del Governo rappresentativo, bisognerebbe ammettere che il corpo elettorale potesse avere facoltà di disfarsi del suo rappresentante anche il giorno successivo alle elezioni, quando la rivelazione di nuove circostanze fosse intervenuta a mutare il convincimento che ne aveva determinato la designazione. Il che sarebbe apertamente incostituzionale.

Ma a noi pare che la teoria del Prof. Ferraciu cada di peso di fronte alle sue stesse affermazioni. Dopo avere

asserito che quando il Gabinetto goda realmente la fiducia di una maggioranza, non è a temere che « una minoranza insignificante si attenti a fare dell'ostruzionismo che non avrebbe in tal caso scopo veruno », egli continua: « che se pure di tanta audacia non mancasse, non si nega, è vero, che la dignità del Parlamento ne scapiterebbe non poco, al pari del retto e regolare esercizio delle sue funzioni: ma ciò supporrebbe per ciò stesso una condizione gravemente anormale dello Stato, che spiegherebbe come la minoranza stessa, servendosi del mezzo dell'ostruzionismo, possa benanco collocarsi al di fuori della sfera del diritto » (1).

Ammesso anche, per assurdo, il principio che le costituzioni si possano interpretare nello spirito solo, senza tener conto della forma, era proprio a questo punto che aspettavamo la dimostrazione convincente, perchè i casi delle minoranze « metà meno uno » avrebbero potuto pure lasciarci l'animo in sospenso, al pensiero che la distrazione di uno solo dei rappresentanti, non riuscisse di colpo a renderla maggioranza. Ma si vede che a questo punto al Prof. Ferracciu sarebbe parso veramente assai pericoloso ammettere il principio fino alle sue estreme conseguenze: e noi proprio su questo ci soffermeremo, per mostrare le contraddizioni in cui cade la regola per simile eccezione.

Mentre prendiamo atto dell'affermazione che una esigua minoranza non abbia il diritto di fare dell'ostruzionismo, o per essere più precisi nella espressione, che l'ostruzionismo esercitato da un'esigua minoranza non potrebbe considerarsi più come fenomeno *giuridico legale*, e che in questo caso sì, dovrebbe ritenersi violata la dignità del Parlamento, una selva di obiezioni si affollano al nostro pensiero.

La prima, e più essenziale, è questa: se l'ostruzionismo esercitato da una minoranza fosse giuridicamente ammissibile, se potesse essere ritenuto *legale*, tale lega-

(1) Opera citata, pag. 404.

lità non potrebbe essere mai contestata. Alla stregua dei fondamentali elementi di diritto, o un'azione è giuridica, o non è giuridica: ammesso che lo sia, nulla potrà distruggere questo suo contenuto astratto. Ciò premesso, se la minoranza, come minoranza, avesse il diritto di fare dello ostruzionismo, per ritenersi mutato il fondamento di tale suo diritto, occorrerebbe che fossero mutate le circostanze che lo integrano. Ma la minoranza, di una sola persona o « della metà meno uno » è sempre *minoranza*, la maggioranza, « della metà più uno » o della « unanimità meno uno », è sempre *maggioranza*, una sola persona, anche contro 507, — prendiamo come esempio il numero dei deputati della nostra Camera, — può essere espressione del pensiero della maggioranza del paese: dunque giuridico dovrebbe essere ritenuto l'ostruzionismo esercitato anche da uno solo.

A questo sillogismo non si sfugge. Ma nemmeno si sfugge alla logica stringente che viene da un rilievo sul fondamento dei poteri — diciamo così — della minoranza a ricorrere all'ostruzionismo. Ammesso che questa potesse essere arbitra — si badi bene, non « giudice » — della vita del Governo, come giudice spesso la vediamo elevarsi della sua solidità, della capacità ad amministrare, ecc., chi potrebbe determinare di quale numero preciso dovrebbe essere costituita per avere il diritto di affermarsi la reale espressione del sentimento nazionale?

Nella tragi-commedia dell'ostruzionismo per l'*Home-rule*, i deputati protestanti sono prima sette, poi a mano a mano salgono di numero, e viene un giorno in cui assommano a settanta: dovremmo da questo arguire che gli ostruzionisti abbiano avuto torto quando erano pochini nel giudicare dell'ostinazione della maggioranza a non concedere l'autonomia all'Irlanda, e ragione quando sono divenuti molti?

E ancora. Può sembrare *normale* la condizione dello Stato, quando la Camera non sia più in condizione di funzionare per effetto dell'ostruzionismo esercitato da un

rilevante nucleo dell'opposizione, — ciò che pure è avvenuto in Austria per circa un ventennio, — se *anormale* ci appare quando il nucleo della minoranza è molto esiguo? Perchè fatto da una minoranza di tale natura « l'ostruzionismo non potrebbe avere scopo veruno », se i pochi che la compongono sostenessero davvero una causa legittima, fossero davvero i soli veggenti in un gregge di ciechi, nell'interesse del paese, o i soli rispettosi della immutabilità della costituzione cui si volesse attentare?

E non è tutto. Un'altra domanda non meno imbarazzante si profila in ordine all'azione della maggioranza. L'approvazione dell'opera di un Ministero si esprime con un voto: voto che può essere o palese, quando si manifesti in esso la fiducia, o indiretto, quando se ne approvi l'operato. Ciò premesso, chi può determinare se la fiducia della maggioranza sia reale o fittizia, se la maggioranza sia o no compatta, quando con il suo voto ha detto: « ho fiducia nella capacità del Governo », « approvo la legge proposta dal Governo »? Non basterebbero le circostanze politiche a determinare la mancanza di una compattezza, perchè sono infinite le ragioni per cui si può avere o mostrare fiducia nell'opera di un altro, non escluso l'interesse che potrebbe animare i più a tenere in vita il Governo, per solo stimolo di opportunità. E allora?

È evidente che a tutti questi interrogativi non è possibile dare risposte convincenti: ma proprio in questo è la prova della infondatezza della teoria che abbiamo confutata.

In un organismo eminentemente complesso e delicato quale è quello di uno Stato, ammettere in teoria l'ostruzionismo, significherebbe ammettere l'arbitrio, e una costituzione che è presupposto di armonia, non può volere la disarmonia. Se la costituzione è per sè stessa un limite predeterminato all'esistenza del Governo rappresentativo, ammetterne la violazione per assicurarne il mantenimento, significherebbe generare una insanabile contraddizione, ed è proprio su questo rilievo che in definitiva noi ci ferme-

remo, per mostrare che anche quando gli ostruzionisti si siano levati in armi, pretendendo di farne rispettare la immutabilità, anche quando l'elemento ispiratore della loro azione abbia potuto essere onesto ed encomiabile, il mezzo scelto per farlo trionfare non lo era affatto; e da noi che siamo chiamati giudici sereni a misurarne i fondamenti o le eventuali conseguenze, non può essere che severamente condannato.

CAPITOLO VII.

L'OSTRUZIONISMO NEL RAPPORTO FRA CAMERE E PAESE.

Ma il male non è limitato solo alle assemblee politiche trascende nel Paese; anzi principalmente in questo esercita la sua azione nefasta.

Facendo un parallelo tra l'ostruzionismo esercitato nel campo sociale o in quello parlamentare, a un primo colpo d'occhio appare strano rilevare la differenza della direzione dei fenomeni distinti. Mentre nelle assemblee politiche, l'ostruzionismo si riduce alla espressione semplice della lotta di una minoranza contro la maggioranza, l'indirizzo della violenza — diremo così — appare rettilineo nell'attuazione del programma della minoranza in luogo di quello della maggioranza, e la sua azione sembra circoscritta nei brevi limiti delle aule parlamentari, negli altri ambienti, dove l'ostruzionismo ha poi per fondamento la lotta di una classe o di un partito contro i propri dirigenti, la protesta colpisce chi nella questione è terzo: il pubblico che ne è danneggiato nella sua multiforme attività.

Ma il fenomeno è solo di apparenza: in realtà le due manifestazioni sono identiche nelle conseguenze. In realtà

anche nelle assemblee, chi è colpito dall'esercizio della violenza è il popolo, che, o vede in pregiudizio la solidità statale, o nella paralisi dell'organo sovrano trova il danno diretto degli interessi che esso rappresenta. Al deputato della maggioranza potrà importare fino a un certo punto che una minoranza lo costringa a non esercitare la sua funzione: ma molto nuocerà a coloro di cui è rappresentante di non vedere attuata la norma che rifletta i propri interessi pubblici o privati.

Quando si consideri che le assemblee politiche, nella massima espressione del molteplice lavoro a cui si assoggettano, funzione legislativa, ispettiva, di sindacato finanziario e anche esame delle petizioni, non fanno che mantenere la suprema tutela degli interessi della nazione, vivere la sua vita, esprimere la sua volontà, provvedere al suo bene, prevenire il suo danno, si vedrà come il male non possa essere circoscritto nei brevi limiti delle aule parlamentari, ma necessariamente deva trascendere nella nazione, arrecandovi tutti i danni di cui è conseguenza, e in casi eccezionali provocandone il disfacimento.

Tutto ciò costituisce un pericolo diretto e indiretto. Diretto, in quanto tende a sopprimere il diritto del paese a una legislazione rispondente ai suoi bisogni, e indiretto perchè viene a ispirare alla nazione quel senso di scetticismo nella serietà dei suoi rappresentanti, nella loro buona fede, e, come naturale conseguenza, la sfiducia nelle Istituzioni.

Il pericolo diretto è quello che più immediatamente appare. Quando il Parlamento sia atassico, se il Governo si sente veramente forte ed è costituito da uomini che hanno il coraggio di assumere le responsabilità del potere, si adatta a farne a meno e amministra senza il suo concorso: le redini del potere passano dai molti ai pochi, dal popolo di nuovo al Capo dello Stato e ai suoi Ministri: dal Governo rappresentativo parlamentare o costituzionale, si torna nuovamente all'assolutismo dell'oligarchico o monarchico: dalla democrazia alla plutocrazia.

Quando il Governo è fiacco, la Camera non ha che una parvenza di vita: gli uomini di valore che ne fanno parte se ne allontanano, è affermata la supremazia e l'arbitrio dei facinorosi e degli arrivisti, dei meno competenti o dei più bacati, e la legislazione, — quando pure ve ne è parvenza, — ne è di conseguenza irrispondente.

Scrivava il KOLMER nel 1904 (1): « Ed ecco ormai già trascorsi sette anni da quando dura questo regime, e, se se ne escludano brevi lucidi intervalli, ha tanto abbassato la dignità del Parlamento austriaco, che gli elettori sono divenuti perfettamente indifferenti nei rapporti della costituzione. Il mandato di deputato non è più considerato come un onore, e tutti gli uomini di valore si allontanano dalla politica, cedendo il posto agli ignoranti e agli arrivisti. Il livello intellettuale del Parlamento attuale è così basso, che si prevede con apprensione il momento in cui l'ostruzionismo cesserà, e si tratterà sul serio di creare leggi ».

Non altre le conseguenze del fenomeno nel rapporto tra Governo e minoranza. Ove il Governo ceda per sua debolezza alle imposizioni, al pericolo di una legislazione che benefichi soltanto una piccola parte della nazione, e al maleficio degli enormi aggravii che questo può arrecare alle finanze dello Stato, si aggiungono i pericoli della nazione per i ricatti e il sabotaggio di piccoli partiti di facinorosi, che antepongono questioni di limitato ordine economico ai problemi di sicurezza interna o esterna della nazione.

Così la minoranza predica il « sacro orrore » per la guerra: il Parlamento approva: il Governo adotta per necessità la chiave di bemolle nel concerto internazionale; e il paese si trova disarmato ed esposto all'invasione.

(1) KOLMER Dr. G. : *Chronique d'Autriche*, in *Revue Politique et Parlementaire*, Anno 1904, Vol. 41, pag. 412.

I terribili eventi della guerra europea, scatenata dalla frenesia d'imperio di due irresponsabili, ci dispensano dal fare ogni commento. Non soltanto l'Italia, ma tutte le nazioni erano in condizioni di decisa inferiorità militare di fronte alla Germania e all'Austria, ed è da ascrivere a fortuna se, arginato il primo assalto, si sia stati in grado di ristabilire l'equilibrio.

Ma tuttavia ci si consenta di rilevare la stridente contraddizione, — poichè la vita ha spesso di queste ironie sottili, — tra la serafica teoria degli ostruzionisti messa su nel 1913 in Francia contro il triennato militare, o dai socialisti ufficiali alla nostra Camera nel giugno e luglio del 1914, i quali, partendo da una propaganda di disarmo, giungevano alla deplorazione... postuma della politica internazionale-coloniale, e lo stridor di armi oltre le Alpi Giulie e il Reno, che solo pochi giorni dopo il famoso compimento Carcano, doveva scatenare sull'Europa e sul mondo intero l'incubo spaventoso della più grande guerra che si sia mai combattuta.

Troppo spesso i partiti di Estrema, nell'intransigenza delle loro passioni soggettive, si sono levati in armi per minime ragioni, e sovente anche senza che tra i loro sforzi e l'intento proposto, fosse possibile trovare una perfetta rispondenza. Ma troppo spesso, al tempo stesso, questo fatto ha costituito il pericolo della nazione, poichè se le piccole questioni interne che talvolta hanno ispirato lotte a oltranza, possono avere avuto anche la loro importanza decisiva nel movimento interno degli Stati, assai spesso per esse si è dimenticato la suprema dignità della nazione, e talvolta se ne è anche impunemente — poichè, purtroppo, i rappresentanti di uno Stato non sono responsabili, — pregiudicata l'esistenza. E noi ricordiamo come un severo monito le parole profetiche e pur tanto positive del PALMA: « ciò che si chiama diritto internazionale, si dica quello che si voglia sulle cattedre, sui libri e nei giornali, oggi come ieri e come sempre, finora purtroppo è il diritto dei più forti di armi, di audacia, di senno, di accorgimento, di

coraggio, di risolutezza, di virtù varie: guai a chi lo dimentica e non sa provvedervi! » (1).

Ma non è meno grave il pericolo indiretto, per quanto più remote e latenti ne siano le conseguenze. In qualunque nazione, la solidità fondamentale delle istituzioni è data dal rispetto degli uomini che le impersonano. È ritenuto giusto chi comincia per primo a tradurre in atto i principi di giustizia, così come nella delicata funzione di amministratore, ispira massima fiducia al prossimo, chi crede fermamente nella verità e nell'opportunità di quello che opera. Per quanto illuminato ed evoluto, il popolo, che costituisce il basamento dell'organismo statale, non ha tale coltura enciclopedica da rendersi conto sempre esattamente di quello che succede, e giudicare uomini e cose con proprio discernimento: di solito comincia prima per credere a ciò che affermano gli altri, poi determina la condotta secondo il suo fondamentale modo di vedere. Ma quello che non ha mai perdonato e non può perdonare, è la mancanza di convincimento nelle azioni, come la mancanza di fede nei principi. *L'après moi le deluge* doveva affrettare la rivoluzione, poichè mostrava già una conoscenza delle convulsioni nazionali in chi reggeva i destini della Francia nella seconda metà del secolo decimottavo, e tuttavia un perseverare dell'antico sistema di lasciar andare: Luigi XVI si sarebbe salvato se avesse saputo prevenire la rivoluzione: così Carlo X nel 1830, sapendo scegliere fra il popolo francese e Polignac. La storia è là a provarlo: come è là a provare che un Gregorio Magno seppe ergere il papato contro l'invasione con un atto solo di coscienza, e la fede di Alessandro, Cesare o Napoleone, fu a volte la vera grande forza degli eserciti.

Ciò premesso, quale fiducia può mai nutrire il popolo in coloro che, essendo preposti al supremo reggimento della cosa pubblica, si mostrano incapaci a dominare gli

(1) PALMA L.: *La Monarchia costituzionale e l'Impero in Germania*, in *B. S. Pol. e A.*, pag. 307.

altri, perchè non hanno imparato a dominare sè stessi, quando non arrivino perfino a disonorarsi o disonorare l'organo cui appartengono?

A parte la legittimità del motivo che ha dato origine all'ostruzionismo, per il contenuto stesso dell'azione che, come abbiamo dimostrato innanzi, presuppone uno strappo alla costituzione, il rappresentante che ricorre alla violenza danneggia sè stesso innanzi tutto, così come chiunque commetta un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto che con la violazione di una legge viene automaticamente a sottoporsi al giudizio generale: e di sè stesso, giudice fa un giudicato.

Ora, mentre nel suo sindacamento di un'azione, può essere la conoscenza piena del problema, dei motivi per cui l'opposizione è sorta, degli scopi che esso si propone, e principalmente delle circostanze ambientali che hanno indotto la minoranza all'atto disperato, questo non accade quasi mai nel giudizio di chi vive lontano, e non ha approfondito le questioni che hanno dato origine al dibattito: così che la coscienza popolare giudica della forma più che della sostanza, e la forma non è di tale natura da ispirare fiducia cieca negli organi rappresentativi e nella serietà di coloro che ne fanno parte.

Non è mistero che quelli stessi che ricorrono all'ostruzionismo, lo fanno con leggerezza, divertendosi del risultato della loro campagna, un po' per il dispetto più o meno palese della maggioranza, e molto per gli incidenti lepidi o piacevoli tra membro e membro dell'assemblea. Ci par quasi di vedere il sorriso di costoro, nella solennità del loro studio, quando dopo un non certo prezioso sforzo intellettuale, sono riusciti a partorire cento o duecento emendamenti sullo stesso articolo, o il testo di una interpellanza la cui sola lettura debba durare due o tre ore. Già nel loro pensiero pregustano le gioie del facile successo presso i denigratori del sistema rappresentativo, e nel segreto tentano già con intimo compiacimento il largo atteggiamento storico che deve tramandarli in

tanta gloria alla posterità. Per essi il Parlamento non è più il luogo da cui si dettano le leggi, e cioè la fucina suprema del benessere di una nazione, ma un circo equestre in cui si ammirano gli acrobatismi: non è un tempio, un teatro.

Coloro che parlano logorroicamente, quando non godono di offendere le istituzioni, godono di offendere gli uomini che in quel tempo le impersonano, di misurare nel partito avversario l'effetto del veleno che distillano, coartandoli nel legittimo desiderio di vedere affermata una volontà di maggioranza, e di questo malsano godimento, come dell'altrui danno, gioiscono. Nè vogliamo accennare ai casi di violenza materiale, pure così frequenti in Austria, in Ungheria, e in alcune Camere delle Repubbliche Spagnuole o degli Stati dell'Unione Americana, dove si scambiano sovente colpi di coltello o di armi da fuoco (1), perchè quando l'ostruzionismo in certi stadi della vita collettiva non è più mezzo a un fine, ma fine a sè stesso, non è episodico ma consuetudinario, gli organi inquinati sono già in pieno decadimento, e il popolo comincia a imparare già come se ne può fare a meno.

Non bisogna apprezzare il valore di queste parole nella pacatezza dell'ora o del giorno in cui possono essere lette, ma riandando alla memoria del passato, e alle conseguenze del male lamentato. Riudire il classico giudizio della gente del popolo, che impara a dubitare della serietà delle Camere legislative perchè si diverte allo spettacolo ameno che danno i suoi membri; che impara ad apprezzare la ciarlataneria di alcuni suoi rappresentanti, e se da qualche acrobatismo indovinato ha avuto dei vantaggi, a preparare basi elettorali per coloro che sono meno degni di entrare a far parte di quelle elettive: apprezzare il giudizio di coloro che invitati dall'allegra gazzarra dei

(1) BRUNIALTI A.: *Il Diritto costituzionale e la politica nella Scienza e nelle istituzioni*, in *B. S. Polit. e A.*, Serie Prima, -Libro Secondo, pag. 740.

giornali, accorrono alle tribune per assistere al piacevole spettacolo, sintetizzando ogni convincimento in questa frase: « Oh, mi pareva di essere in un circo! »: provare il senso di disgusto e meraviglia nel leggere i giornali o nello scorrere gli Atti Parlamentari, trovando che per decine di tornate, centinaia di rappresentanti hanno perduto il tempo a udire il vaniloquio di chi si diverte a spalle del prossimo, a votare emendamenti che si sanno destinati alla riprovazione, a fare appelli nominali senza scopo, a leggere zarzuele, commedie censurate o documenti inutili, mentre problemi gravi di interesse pubblico e di estrema necessità statale si imponevano all'esame, per il grave pregiudizio che il ritardo potrebbe apportare alla nazione, o fors'anche mentre i nemici erano sui confini della Patria aspettando l'ora buona per invadere il territorio nazionale: il senso di dolore constatando che per opera di pochi facinorosi, non di altro curanti che del bene di piccoli nuclei di cittadini, — o qualche volta solo del proprio tornaconto. — l'energia dei migliori e l'opera e l'autorità dei più eminenti e utili alla Patria, si disperde o si neutralizza in sterili conati di reazione alla violenza: e, in ultimo, spiegarsi il perchè dello scetticismo dei cittadini, che chiamati all'obbedienza della legge creata dagli stessi membri che denigrano sè stessi e abbassano la dignità del Parlamento, non sanno sottrarsi alla invincibile reazione contro l'opera di coloro che non possono stimare.

Per questo non esitiamo a schierarci decisamente contro tali sistemi di violenza: per il carattere di degenerazione psichica che rivelano, per l'anomalia che presentano nella normale vita degli organi rappresentativi, per il pericolo che possono far piombare sulla nazione esposta all'anarchia.

CAPITOLO VIII.

ELOQUENZA

DI ALCUNI DATI STORICI.

Ma vogliamo andare oltre, dimostrando come la stessa storia, provi, a nostro modo di vedere, la inutilità o quasi dell'ostruzionismo. Partendo dal principio affermato dal Kammer: « *La force d'une abstraction victorieuse réside dans son droit, donc dans sa morale* » (1), che è poi la ripetizione dell'altro che ogni rivoluzione abbia il suo carattere di legittimità, quando sia raggiunto lo scopo prefisso, analizziamo quante volte, nei più noti casi di ostruzionismo, le minoranze dissidenti abbiano raggiunto lo scopo, e quante volte, per voto di maggioranza o resistenza di Governo, non l'abbiano raggiunto.

Nel prototipo degli ostruzionismi, quello inglese cominciato il 1877, dopo varie riprese, e dopo molti anni di atassia del Parlamento, la lotta a coltelli non ebbe altro risultato che rivelare l'abilità oratoria, la resistenza dei polmoni e la tenacia di uomini come Parnell, Biggar, O'Donnell, o dei loro seguaci. Fino a che la Camera dei Comuni, per opera dei partiti liberali di Gladstone e di Asquith non raggiunse la maggioranza necessaria all'approvazione del progetto di autonomia (non calcoliamo nemmeno il tentativo di Birrell, che finì per cozzare contro alcune frazioni degli stessi nazionalisti irlandesi), l'idea dell'autonomia non fece un solo passo innanzi, e tutta l'opera da essi spiegata fu una inutile somma di energie scaricata nel vuoto. È presumibile che identico sarebbe

(1) MARMOREK S. : *Opera citata*, pag. 37.

stato il risultato se i deputati dell'opposizione fossero ricorsi a una più corretta forma di dimostrazione dei loro reali diritti. Oggi l'Irlanda non ha avuto ancora il Parlamento, e anche gli ultimi recenti tentativi sono naufragati alla Camera dei Lords: l'avrà soltanto quando le mutate condizioni interne creeranno una corrente di opinione favorevole, come ogni beneficio ebbero per virtù di maggioranze quando Gladstone o Asquith si ersero a difensori dei programmi sostenuti dai suoi rappresentanti, in questioni forse meno essenziali, ma non meno appassionanti per l'isola soggetta.

La stessa constatazione di indole generale si può fare per l'Austria, analizzando il corso dell'ostruzionismo che per circa un ventennio ha avvelenato la vita del Parlamento. L'ostruzionismo entra nella sua fase acuta nel 1895, per opera degli czechi che protestano contro la supremazia accordata alla lingua tedesca in Boemia. Accontentati dal Badeni nel 1897, è la volta dei tedeschi che si sollevano compatti alla protesta. Quando il Governo, ossessionato, piega il capo alle forche caudine, sono gli czechi che riprendono il brigantaggio, e dal 1899 la Camera vive nell'angoscia dell'anarchia, i Governi si succedono ai Governi, impotenti a domarla, e il famoso art. 14 — indice dell'assolutismo — impera indisturbato.

Dopo tanti anni di vita ingloriosa, la questione delle lingue in Boemia non è ancora risolta. Motivo essenziale o soltanto apparente degli ostruzionismi, — non bisogna dimenticare la lotta per l'egemonia, combattuta accanitamente fra le due razze rivali di Austria, tedeschi e czechi, — essa è riuscita a non far funzionare il Reichsrath, senza trovare la sua soluzione. In tali condizioni, si può dire che i trenta episodi dell'ostruzionismo in un trentennio, — tanti, a un dipresso, quante le riprese dei lavori parlamentari, — abbiano dato buoni risultati? Si può dire che lo scopo per cui fu iniziata la lotta ingloriosa sia stato raggiunto? E vogliamo andare oltre domandando: si può dire che gli czechi o i tedeschi abbiano avuto ragione

a rendere inerte per tanti anni il Parlamento in danno della nazione intera, per una questione che interessa solo in minima parte le altre regioni e solo una minima parte dell'Impero? Non sorge il dubbio che tedeschi o czechi, con meno insofferenza, avrebbero ottenuto quello che non hanno avuto, e dai Governi e dalle maggioranze?

Non vogliamo accennare nemmeno agli altri ostruzionismi indipendenti fioriti nei due Parlamenti: alla Camera dei Comuni contro il *Licensing Bill* e il *Parliament Bill*, al Reichsrath per le facoltà italiana e slovena, terminati quasi tutti con la vittoria della maggioranza; nè a quelli di alcune Diete Provinciali (Boemia, Croazia), in cui ha prodotto questo semplice risultato: la completa soppressione della loro funzione per molti anni.

E non basta. In Italia l'ostruzionismo del 1899 contro i provvedimenti politici finisce con il R. D. 22 giugno, che accoglie, quantunque per equivoco, un voto di maggioranza della Camera, e cioè — a parte la costituzionalità o meno di quell'atto — con una vittoria della maggioranza: quello dello stesso anno, innestato sull'altro per l'approvazione delle riforme del regolamento, e risorto nel marzo dell'anno successivo, con l'approvazione delle modificazioni avvenute il 3 aprile; l'intero ostruzionismo dal febbraio all'aprile 1900, con la revoca del decreto 22 giugno 1899: quello del giugno-luglio 1914, contro i provvedimenti tributari, con l'autorizzazione al Governo di applicare fino al 30 giugno dell'anno successivo, in tutto o in parte le tasse e i diritti del disegno di legge; e cioè con la vittoria, — per quanto in transazione, — del Governo: di tre ostruzionismi distinti cioè, uno solo giunge in porto. Ma noi possiamo affermare che se le campagne del 1899 e 1900, come fu sostenuto, avevano proprio per intento la caduta del Gabinetto Pelloux, questo sarebbe ugualmente avvenuto anche se fossero state condotte senza ricorso alla violenza, dato il valore degli uomini che si levarono a sindacare l'incostituzionalità degli atti del Governo, tra cui ricorderemo gli on.li Bovio, Luzzatti, Za-

nardelli, Di Rudinì, Fortis, Giolitti e altri ancora, che pure non presero parte attiva alla campagna ostruzionistica, anzi ebbero parole più o meno dirette di rimprovero per i metodi adottati da coloro che la impersonavano.

Quello che abbiamo detto per l'Italia, potremmo aggiungere anche per la Francia, dove nessuno dei numerosi ostruzionismi regolamentari o violenti riuscì vittorioso; per la Germania e la Prussia, dove hanno arrecato sterilità ai lavori delle Camere, ma quasi sempre sono naufragati contro la tenacia dei Governi e la resistenza delle maggioranze: per l'Ungheria, dove rarissime volte le minoranze hanno raggiunto la vittoria, ma dal *caos* che l'anarchia politica aveva prodotto, la maggioranza, auspice Tisza, ha finito per uscire adottando il sistema di espellere con la violenza i rivoltosi: per la Russia, il Portogallo, la Bulgaria, dove si è manifestato solo in modo episodico e finalmente per la Cina dove è abortito prima di veder la luce. Quanto agli altri Stati, — Spagna, Belgio, Grecia, Stati Uniti, — gettando un colpo d'occhio sul decorso dei vari ostruzionismi, vediamo che dei circa trenta esempi da noi riportati, la metà si chiude con la vittoria della maggioranza, in vari altri è la minoranza che desiste volontariamente, solo una parte — non certo prevalente, — termina o con crisi ministeriali e parlamentari, o con transazioni o con la vittoria della minoranza.

Di fronte a così magri risultati, si vede chiaramente come non valga nemmeno la pena di affermare la teoria dei disordine o dell'anarchia parlamentare. Se pure all'eloquenza di così importanti dati, si volesse replicare che, probabilmente, mancando la violenza, nei pochi casi in cui la minoranza ha finito per trionfare o ha ottenuto importanti concessioni, non avrebbe ottenuto nulla, il dubbio trova la risposta in un altro dubbio non meno assillante: che non è detto se una più corretta opposizione avrebbe finito per portare agli stessi risultati. Nella vita parlamentare di ogni Stato, le crisi di Gabinetto sono innumerevoli, come innumerevoli gli esempi in cui i Governi, come Sa-

turno, hanno ringoiato le proprie creature, e non è detto che simili avvenimenti abbiano avuto sempre per movente la violenza di ingenerose opposizioni. Una casistica del genere — facile a fare, del resto, proprio sulla scorta dei dati contenuti nella storia — proverebbe anzi l'opposto.

I metodi scorretti dell'ostruzionismo, caparbietà, dispetto, violenza di linguaggio, violenze materiali, sono fatti per eccitare gli animi, per rendere più tesi i rapporti fra i divesri partiti, e non per far girare gli ostacoli o distruggerli. Chi ci assicura che la temperanza o lo spirito di condiscendenza non sarebbe riuscito, — per esempio, — a far trovare la soluzione del problema irlandese alla Camera dei Comuni in Inghilterra, o della questione delle lingue in Boemia? Non è più logica la presunzione, che senza il folle imperio di violenze, la reattiva intransigenza dei partiti opposti avrebbe finito per risolversi in una bonaria concordanza di programmi?

Ma per corroborare l'efficacia dei rilievi già fatti in precedenza, stanno altri dati ben più impressionanti circa il significato numerico delle minoranze che si sono elevate ad arbitre di questa o quella maggioranza, di questo o quel provvedimento, o, peggio ancora, delle sorti del paese. Rileviamo dai dati esposti in precedenza. Alla Camera dei Comuni in Inghilterra, nel 1771 sono 10 membri contro 70 che impongono in una seduta sola 23 divisioni; solo da 7 a 8 ne impongono 17 il 3 luglio del 1872: nel 1877 sono 7 deputati, Parnell, O'Donnell, Biggar, Kirk, Gray, Nolan e Pover, che si mettono contro 400, e cioè meno del due per cento: 31 contro 260 nel 1882, e il numero dei deputati ostruzionisti per l'*Home-rule*, si mantiene mai superiore ai 70, contro l'intera Camera, composta di 670 membri, fino a che Gladstone non si decide a presentare il suo primo progetto di autonomia, assommando il suo pingue partito alle loro esigue forze. Nella Spagna, il famoso ostruzionismo contro il progetto di legge delle amministrazioni locali, durato dal dicembre del 1907 al febbraio del 1909, non ha che 7 campioni

soli: Perez Galdos, Moroto, Calzada, Moriano, Surra e altri due, uniti, è vero, ad alcuni democratici dell'opposizione, ma pur sempre soli nell'azione di intralcio. In Francia, il famoso triennato militare del 1913 è combattuto da 125 deputati contro 435. In Belgio, sono 12 socialisti soli contro l'intera Camera nel 1905. In Germania, sono 74 contro 116 che riprovano la mozione Kardoff, di cui solo alcuni si affannano nella resistenza a oltranza, e costoro sono stati così efficaci nell'azione, che per l'intero anno 1902 hanno tenuto a bada il Reichstag. In Prussia sono 6 socialisti soli che nel 1910 iniziano la campagna ostruzionistica contro la legge di riforma elettorale. In Austria, nel gennaio del 1903, sono solo 9 czechi contro 250 altri deputati che si arrogano il diritto di turbare la funzione del Reichsrath. Altri eccessi di simile natura si hanno in questa assemblea in quasi tutte le campagne ostruzionistiche dal 1897 al 1914, poichè sono portate innanzi o dal partito ceco, o da quello dei loro secolari oppositori tedeschi, o dagli sloveni o da altri gruppi indipendenti, ma la cui potenzialità ben poche volte raggiunge il quindici o il venti per cento del numero totale dei membri della Camera.

Per venire all'Italia, gli ostruzionismi del 1899 e 1900 non sono esercitati che soltanto da una piccola parte dell'opposizione, poichè a costoro assommano le loro forze molti deputati dei partiti democratici, ma senza partecipare alla campagna a oltranza intrapresa per far naufragare i provvedimenti politici. Pur tuttavia, traverso le diverse fasi della lotta, e pure con i molteplici errori compiuti dal Governo, l'intera opposizione non è di ordinario che di 30 o 40 membri contro oltre 250, raramente raggiunge l'ottantina, e solo una volta supera di poco il centinaio. Nel 1914, nella lotta contro i provvedimenti tributari, l'opposizione non raggiunge la trentina, contro circa 250, e nella seduta del primo luglio, in cui alla Camera è inflitto il supplizio di ben dieci votazioni sugli emendamenti Bel-

trami e Cavallini, la minoranza si mantiene sempre di pochissimi voti contro una massiccia maggioranza.

L'eloquenza di questi dati storici, non può non farci misurare l'abisso su cui resterebbero sospesi gli istituti rappresentativi, se la loro solidità e vitalità dovesse essere abbandonata all'arbitrio di partiti, e per questioni o regionali o partigiane o di interessi limitati, o per false interpretazioni del concetto di libertà statale. Se gli stessi sostenitori dell'ostruzionismo, nell'ammetterlo in teoria, hanno sentito il pericolo di riconoscerne l'uso incondizionato, e preoccupati delle conseguenze, sono giunti alla restrizione di negarne il ricorso a esigue minoranze, il fatto è già assai significativo in chi non sembra animato da eccessivi scrupoli di correttezza nel movimento politico parlamentare, perchè non ci sia dato costatare come, in contrapposto, sia realmente giusto il nostro desiderio di preservazione della integrità del Parlamento.

Con l'andare dei tempi le Camere legislative addiveranno anche a un'altra trasformazione radicale, procedendo all'abolizione della facoltà concessa consuetudinariamente al Potere Esecutivo di servirsi dei Decreti-leggi anche in periodi ordinari di legislazione. E questa una innovazione che si ritiene necessaria, per giungere alla perfetta attuazione dei principi su cui è basato il sistema del governo rappresentativo, specialmente in nazioni libere come l'Italia, o la Francia, o il Belgio, o l'Inghilterra, per allontanare sempre più il pericolo che la cosa pubblica sia abbandonata a eventuali arbitri del Governo.

Orbene, non è chi non veda come in tali condizioni, sarebbe pericolosissimo lasciare nelle mani di pochi faziosi la terribile arma dell'ostruzionismo. Vi sono circostanze della vita statale, in cui il diritto di necessità impone provvedimenti della massima urgenza: può la salute stessa della nazione o di una parte di essa o delle istituzioni, dipendere dalla natura dei provvedimenti che siano per prendere gli organi sovrani; e nei momenti di crisi più acuta, quando cioè sono più accese le passioni, e le

questioni di ordine sociale sono agitate con maggiore violenza e probabilità di affermazione, i partiti di opposizione potrebbero speculare con la loro condotta ostruzionistica sulle necessità imperiose in cui si trovano i Governi, di avere il sostegno delle Camere legislative, generando o accelerando moti di piazza o rivoluzioni che non sarebbero la perfetta espressione dello stato di animo della maggioranza della nazione, come essi non lo sono in Parlamento.

Si può pensare, non ostante questo, abbandonata a pochi facinorosi turbolenti la sicurezza stessa dello Stato? Si può pensare senza preoccupazione alla eventualità di una guerra civile, quando il nemico è vigile ai confini, e anche indipendentemente da un simile pericolo, quando la nazione intera soffre dello stato di atassia del Parlamento?

Ma se pure talvolta ci movesse il dubbio sulla opportunità di simile espediente, quando non si voglia tener di mira più la forma ma il movente della lotta, — poichè a volte in realtà l'opposizione può aver ragione da rivendere, e la sua azione può essere conforme al sentimento della maggioranza del paese, — per convincersi della necessità di un'assoluta negazione nell'interesse della cosa pubblica, basta tener presente il contenuto del fenomeno.

Sfrondata della inscenatura che sovente fa apparire al volgo come salvatori della patria i pochi che in buona o in malafede ostentano di sventolare la bandiera bianca della libertà, — sia minacciata o non lo sia, — l'ostruzionismo non è coscienza di diritti, ma dispetto: non è sana manifestazione di un pensiero, di una necessità, un programma, ma l'affermazione di una volontà negativa eseguita ricorrendo a mezzi negativi: non ha per fine immediato il bene della nazione, — perchè se così fosse dovrebbe tener presente il pericolo a cui la espone cercando di forzare la massima espressione delle necessità sociali rappresentate dalla corrente di opinioni e di interessi che per disposizione costituzionale devono essere pure prevalenti, — ma il beneficio di una classe sola e talvolta l'affermazione di una personalità: non è un mezzo di progresso

evolutivo, uno dei tanti di cui si serve la natura per l'affermazione del diritto alla vita, ma una vera e propria aberrazione dello spirito: e come tale va combattuto.

Va combattuto sempre e in ogni tempo, per il rispetto della costituzione, per il rispetto dell'organo stesso in cui si manifesta, per il rispetto del popolo che vede in essi la suprema espressione della sua volontà e assai spesso la suprema sua salvezza. Alcune volte la forma è sostanza come generalmente la sostanza è forma, e quando si è soggetti a un incessante sindacato, come avviene per coloro che dettano le leggi, hanno assunto il Potere o sono per assumerlo, non bisogna dimenticare che se il secreto della massima influenza è nella onestà di intenti, quasi sempre, per abito sociale, deve esserlo per giunta nella serietà di azione: *si vis me flere* — dice serenamente Orazio — *dolendum est primum ipse tibi.*

E noi che siamo fervidi sostenitori del governo rappresentativo, come quello che in oggi appare il più completo reggimento di uno Stato, per volerne a ogni costo mantenuta la solidità fondamentale, termineremo ricordando le preziose parole di Ruggiero Bonghi, implacato e instancabile nell'invocare l'opera di risanamento: « Le istituzioni hanno più che mai bisogno di mostrarsi operose e feconde: le condizioni della società nostra non tollerano l'ozio da nessuna parte. Hanno a difendersi da nemici di più sorte, ma soprattutto da quelli che tendono, col farle impotenti, a screditarle e scalzarle. Non vi ha mezzo più irragionevole, per raggiungere un così ragionevole fine, che il mutarle in arena di scandalo, che il dare al paese spettacolo di mala creanza e di artifici spregevoli. E poiché esse sono tutela di libertà, i veri liberali — giacché ve n'ha di falsi, e molti, — sono quelli che studiano e cercano e applicano i modi atti a impedire che dove la libertà dovrebbe avere la sua rocca, trovi la sua tomba » (1).

(1) BONGHI R. : *Opera citata*, pag. 160.

CAPITOLO IX.

L'OSTRUZIONISMO
E IL DIRITTO PENALE.

L'ultima indagine che ci resta a fare è di studiare l'ostruzionismo in rapporto al diritto penale.

Alcuni scrittori, partendo dal presupposto che quando si manifesti nelle sue forme violente o anche negli stadi acuti e protratti del regolamentare, finisce per costituire un arresto delle funzioni delle Camere, hanno creduto di ravvisare in esso un vero e proprio delitto, incluso nella categoria di quelli contro i poteri dello Stato (1): altri invece, escludendo senz'altro l'applicabilità delle sanzioni penali per i casi di ostruzionismo regolamentare, ammettono che siano da ritenersi passibili di punizione quelli violenti (2): altri, infine, considerando l'ostruzionismo come un semplice fenomeno politico, e per giunta di movimento interno, partendo dal presupposto che gli atti cui dà luogo non cadano che sotto le sole sanzioni disciplinari, hanno negato la ricorrenza di tale applicabilità, riconoscendo solo l'assemblea in condizioni di provvedere in via disciplinare alla repressione delle sue perniciose conseguenze (3).

(1) MORINI C. : *La decadenza del sentimento monarchico in Italia*, pag. 219 e seguenti.

(2) NAPODANO GABRIELE : *Delitti contro la sicurezza dello Stato*, pag. 188 e segg. Di questa opinione sembra essere anche il SUMAN, il quale dice : « Il fatto deve essere violento, non dovendosi attendere ai discorsi, alle pubblicazioni, che se costituiscono un pericolo, non hanno il requisito della violenza che il Codice esige » : *Opera citata*, pag. 346.

(3) Dividono questa opinione, oltre il COGLIOLO e il MAYNO, pur nel silenzio sull'ostruzionismo in rapporto all'art. 118 Cod. Pen., per la delimitazione degli elementi costitutori del reato, il FERRACCIU :

Riservandoci di riferire in seguito sugli elementi che hanno determinato le diverse correnti di opinioni, per meglio chiarire l'argomento su cui porteremo la nostra attenzione, risalendo al contenuto delle due diverse sanzioni che possono colpire chi abbia trasgredito nell'interno delle assemblee, ci piace rilevare pregiudizialmente che tra il diritto penale e il disciplinare vi è affinità, somiglianza, ma non identità. « Infatti, per la persecuzione dell'azione penale vi è obbligo, ma non così per quella disciplinare: il diritto disciplinare è più ristretto del penale quanto al numero delle persone che vi sono assoggettate, ma al contrario è più vasto per i fatti che cadono sotto il suo controllo, e principalmente, l'azione disciplinare resta distinta dall'azione penale, in modo che ambedue possano esercitarsi cumulativamente, in dipendenza dello stesso fatto, senza che vi sia violazione della regola: *non bis in idem* » (1).

Mentre tutti gli scrittori sono concordi nel ritenere che gli ostruzionisti possano essere soggetti alle sanzioni disciplinari di maggiore o minore gravità, secondo la natura delle infrazioni commesse, il dubbio sull'applicabilità di quelle più gravi di indole penale, e della facoltà di intervento diretto dell'Autorità Giudiziaria, a nostro modo di vedere deriva dal presupposto di avere considerato l'organo statale Parlamento, facendo astrazione dal concetto della sua sovranità e della irresponsabilità che necessariamente devono godere, per gli atti politici, coloro che ne fanno parte. Questo fatto, che ammette la valutazione dell'opera individuale indipendentemente da

Opera citata, in Filangieri, Vol. XXVI, pag. 323 e seg.; il MANZINI: *Trattato di Diritto Penale*, Vol. IV, pag. 267; il NOCITO: *Corso di Diritto Penale*, pag. 259 e segg.; il FLORIAN: *Delitti contro la sicurezza dello Stato*, pag. 353 e segg., e il TUOZZI: *Corso Terzo*, pag. 79.

(1) HEBREN H.: *Commento a « Les principes généraux du droit disciplinaire » par Henry Nézard*, in *Revue du Droit Public*, Anno 1905, Vol. 22.

quella collettiva, e dell'azione dei singoli rappresentanti indipendentemente dal movimento interno dell'intero corpo politico, costituisce il tallone di Achille della teoria di coloro che vorrebbero trovare nell'ostruzionismo un vero e proprio delitto: e noi dimostreremo in seguito come, pure partendo dalla premessa di essere l'ostruzionismo un male e un grave male, ci sembri errore pericoloso per non dire eresia politica, ammettere che di esso possa essere chiamata a giudicare il magistrato ordinario.

Limitando l'indagine alle disposizioni eventualmente applicabili in base al nostro Codice Penale, leggiamo tra i « delitti contro i poteri dello Stato », la disposizione dell'art. 118: « È punito con la detenzione non inferiore a dodici anni, chiunque commette un fatto diretto: 1° 2° a impedire al Senato e alla Camera dei Deputati l'esercizio delle loro funzioni... (1); 3°, ecc. »; (Prog. 113; Sardo 156; Tosc. 96, 97, 104; Parm. 114; Est. 122; Due Sic. 123; Reg. Pontif. 194; Franc. 87; Austr. 58 C. Cod. Pen. 131, 134, 135) (2): tra quelli della violenza e resistenza all'autorità, nell'art. 188: « alle stesse pene stabilite nell'articolo precedente, soggiace chiunque usa violenza o minaccia per impedire o turbare le adunanze o l'esercizio delle funzioni di corpi giudiziari, politici o amministrativi, o delle loro rappresentanze, ecc. » (Prog. 181; Sardo 247, 250; Tosc. 143; Parm. 218, 221; Est. 194, 198; Due Sic. 178, 181; Reg. Pontif. 105, 107, 136, 138; Franc. 209, 211, 214; Austr. 68, 70, 73, 76, 77, 78; Cod. Pen. 155, 207) (3).

Cominciamo per fare una esclusione. Bisogna notare che in rapporto agli enti politici, Senato e Camera dei

(1) Il contenuto di questa disposizione, e non tanto quella dell'art. 188, si trova anche nell'art. 174 del Cod. Pen. di Spagna del 1870, il quale comminava la pena del confino per coloro che avessero turbato gravemente l'ordine dei lavori dei Corpi Legislativi. *Código Penal*: ENRIQUE DE LA RIVE, Madrid 1876, pag. 36.

(2) SUMAN G.: *Opera citata*, pag. 345.

(3) SUMAN G.: *Opera citata*, pag. 437.

Deputati, l'art. 188 è applicabile solo in quanto non debba farsi luogo al titolo più grave dell'art. 118, n. 2; e cioè solo quando il fatto sia diretto a *turbare* o *coartare* l'esercizio delle funzioni parlamentari, mentre se è diretto a impedirle, si applicherà sempre l'articolo 118, tranne il caso di azione diretta contro una semplice rappresentanza dei due corpi politici (1). Ora, dato che l'ostruzionismo ha per fine l'impedimento della funzione dell'assemblea, non il turbamento, è chiaro che eliminato l'articolo che si riferisce al solo turbamento, dobbiamo limitare la nostra indagine semplicemente al contenuto delle disposizioni dei delitti contro i poteri dello Stato (2).

Nella sua affermativa, essere l'ostruzionismo un vero e proprio delitto, e contemplato dall'art. 118 che implica la maggiore sanzione della pena, il MORINI afferma: « Qui non sono possibili cavilli — perchè la locuzione della legge è chiara, abbagliante, per le persone e per i fatti (*qualunque persona, qualunque fatto*) — perchè più della locuzione ne è luminoso lo spirito. Chi consideri per un canto che niuno più del deputato deve rispettare la Camera ai cui seggi fu elevato dalla nazione..., nulla essendovi di più oltraggioso, per la nazione, che offenderla nella maestà della sua rappresentanza, e nulla potendovi essere di più pericoloso, talvolta rovinoso..... perchè infine rendere impune l'impedimento delle funzioni della Camera per la congiura di una mano di deputati è qualche cosa di più che violare lo Statuto, è soppiantarli, soffocarli, spegnerli, anzi rovesciare tutta la forma di governo, dappoichè essendo questa, come vedemmo, il conserto della monarchia, dell'aristocrazia e della democrazia, ed essendo l'organismo suo così ordinato che nulla una parte possa ope-

(1) MANZINI V. : *Opera citata*, Vol. V, pag. 273.

(2) Di questa opinione sono tra gli altri anche il FLORIAN, il MAYNO, il COGLIOLO, il quale anzi dice : « Nella ipotesi dell'impedimento e del turbamento per l'obiettivo politico di attentare al loro funzionamento o alle loro deliberazioni, è la figura giuridica dell'art. 118 e non mai quella dell'art. 188 ». *Opera citata*, Vol. II, parte seconda, pag. 1348.

rare senza le altre, arrestarne una è arrestarle tutte... Se l'ostruzionismo è un delitto, non può avere che un freno, la pena, perchè fin da quando gli uomini si raccolsero in società, e per conservarvisi stabilirono leggi, le violazioni delittuose delle leggi non furono mai potute frenare che con le pene. Dire delitto e dire pena, è dire cose non solo corrispondenti, ma inseparabili per chi vuole vivere in società » (1).

Per quello che riguarda la nostra Camera dei Deputati, un precedente storico si può citare come avvenuto nel 1899. Nella seduta del 30 giugno, come abbiamo veduto, le scene di violenza dell'ostruzionismo culminarono con la manomissione delle urne preparate per le votazioni, in cui già cominciavano a raccogliersi i voti. In conseguenza di questo, il Pubblico Ministero iniziò procedimento penale a carico di quattro deputati, gli on.li Morgari, Prampolini, Bissolati e De Felice, e senza tener conto dell'art. 45 dello Statuto, per la sopravvenuta chiusura della sessione, la Sezione di Accusa presso la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14 settembre 1899 li rinviò alla Corte di Assise. Apertosi il dibattimento tuttavia, lo stesso Pubblico Ministero chiese il rinvio, per essere stato emanato nel frattempo un decreto di riconvocazione della Camera, per cui gli sembrava opportuno di soprassedere per chiedere l'autorizzazione. Il differimento fu accordato, ma il consenso della Camera non fu mai più chiesto, e il grave strascico che il fatto aveva provocato nello spirito nazionale, a causa delle vivissime polemiche, finì per assonnarsi in questo modo (2).

Dice il BRUNELLI: « Pare a noi che la sentenza della Sezione d'Accusa abbia dimenticato un punto capitale, quando limitavasi a esaminare ed escludere l'applicabilità della sola guarentigia dei *membri* della Camera, portata

(1) MORINI C. : *Opera citata*, pag. 219-221.

(2) RACIOPPI F. e BRUNELLI L. : *Opera citata*, Vol. III, pag. 234.
— NOCITO PIETRO : *Corso di diritto penale*. Roma, 1901, pag. 263.

dagli articoli 45 e 51 dello Statuto, senza indagare se il caso non rifletteva altresì una guarentigia dell'intera Camera come corpo politico. Nel reato commesso da un deputato nell'aula si comprendono due distinti elementi: la violazione alla legge penale, e l'oltraggio alla dignità della Camera; e perciò il potere giudiziario, nel procedere in confronto del colpevole, ha bisogno dell'autorizzazione a duplice titolo, ossia per l'eventuale applicabilità dell'art. 45, che protegge l'assemblea nelle persone dei suoi membri, e per l'art. 49 del regolamento della Camera, che riserva a quest'ultima il giudicare se l'offesa ricevuta sia di tale natura e gravità da dover dar luogo a processo. Ora la guarentigia dell'art. 45 è ben vero che esiste solo per il corso delle sessioni, perchè riflette la persona del colpevole, ma la guarentigia posseduta dalla Camera come corpo, non è vincolata da nessun limite di tempo, perchè riflette il reato in sè: e tale come si vide (§ 649) è il principio riconosciuto nell'Editto sulla Stampa e nel Codice Penale » (1).

Rilevando la giustezza delle osservazioni del Brunelli, che considera pur sempre la questione dal solo punto di vista procedurale, a noi pare che nemmeno per il contenuto sostanziale del fatto illecito si possa accedere all'opinione espressa dal Morini. Per quanto nella provvidenziale norma di ordine penale, il legislatore non abbia inteso solo prevedere l'ipotesi di un turbamento esterno, — per esempio una folla eccitata che assaltasse il Parlamento, — ma anche di uno interno, — l'esempio tipico portato dal Manzini, sarebbe la mancata convocazione della Camera, — non ci pare che l'ostruzionismo, fenomeno politico, possa essere considerato come delitto punibile ai sensi delle leggi penali.

Fermandoci alla analisi del contenuto dell'articolo troviamo che l'elemento materiale del delitto consiste nel

(1) RACIOPPI F. e BRUNELLI I. : *Opera citata*. Vol. III, pag. 244 e 245.

commettere un fatto diretto a impedire alle Camere l'esercizio delle loro funzioni: tale fatto deve essere *ingiusto*, cioè contrario alle norme giuridiche o alle consuetudini costituzionali, e, — come dice il Manzini, — deve riguardare « o tutta l'attività funzionale di una delle due Camere, o almeno il complesso dell'attività inerente a una singola funzione, e debba inoltre aver carattere duraturo » (1).

Ora, se è vero che per le speciali circostanze che caratterizzano l'ostruzionismo, questo deve essere considerato come diretto a impedire un atto di funzionalità della Camera, ed è ingiusto nella sua natura, in quanto appare evidentemente contrario alle norme giuridiche e alle consuetudini costituzionali, questo fatto non riveste la terza qualità necessaria per costituire l'elemento materiale del reato, e cioè il pregiudizio della *totale* funzione dell'attività dell'assemblea o parziale per una singola, e in più con carattere *duraturo* e *permanente*, perchè la Camera, per quanto inquinata dal tragico male, resta pur sempre in funzione, e se non riesce a esplicarla in quel determinato periodo della sua attività legislativa, ciò deve alla deficienza di potere disciplinare e alla mancanza di quegli argini necessari a contenere l'attività di ognuno dei suoi membri in un ambito determinato.

Pur tra le molte riserve, questa sembra anche l'opinione del Manzini, il quale aggiunge: « Non possono aversi in conto di impedimenti nel senso dell'art. 118. N. 2, tutti i fatti che non raccolgono i detti requisiti, come... l'impedimento posto a un *singolo atto* della funzione, sia mediante coazione a omettere, sia mediante coazione a fare. Così, ad esempio, l'espedito logorroico dell'ostruzionismo, spettacolo manicomiale di minoranze ciarlatanesche contro maggioranze vili o colpevoli, non costituisce impedimento alle funzioni parlamentari, ma anzi, dato il basso livello degli odierni parlamenti, arse-

(1) MANZINI : *Opera citata*. Vol. IV, pag. 261.

nali di inutili ciarle e di dannosi intrighi, ben si può dire col Florian che *le attui* (1). Alla stessa stregua è da notarsi l'impedimento di una particolare votazione; ad esempio, mediante manomissione delle urne » (2).

Quest'ultimo punto, — poichè già si trascende nelle forme di ostruzionismo violento, — costituisce il dissenso fra la prima e la seconda categoria di scrittori. Il NAPODAMO infatti, come abbiamo già detto innanzi, se riconosce la mancanza dell'*elementum criminis* nelle forme di ostruzionismo regolamentare, considera delitti punibili alla stregua dell'art. 118 tutte quelle in cui sia incorsa violenza materiale. « Circa l'impedimento alle funzioni del Parlamento — egli dice — non è questione di vedere se esso viene di fuori o di dentro, ma bisogna guardare al carattere del fatto, cioè, se esso costituisce infrazione disciplinare, come violazione del regolamento interno, o forma un reato come violazione di una disposizione della legge penale. Così l'ostruzionismo non è reato, perchè gli ostruzionisti si servono di mezzi legali per ritardare una votazione: ad esso quindi devono bastare le sanzioni dei regolamenti. Ma chi porta via le urne, con violenza o minacce, per impedire ai colleghi di votare, commette un fatto diretto a impedire la funzione di un ramo del Parlamento... Nè giova obiettare, col Nocito, che la disposizione suddetta richieda un impedimento alla funzione, e non basti l'impedimento a un atto della funzione, impe-

(1) Se in questo il MANZINI sembra essere di tale avviso, contro l'opinione dello stesso FLORIAN (*Opera citata*, pag. 391), il quale dice: « l'arma dell'ostruzionismo viene adoperata quando trattasi di una di quelle contese grandiose, nelle quali da un lato si vorrebbe violare la libertà e la costituzione, dall'altra, si difendono con estrema energia le ragioni del diritto e della libertà », poco dopo, esclama: « Ciò vale, bene inteso, per chi crede alla grandiosità della batracomiomachia parlamentare e alla sincerità delle relative contese, da tutte le parti. E' questione di allenamento politico: dopo, può apparire meraviglioso, sincero e provvidenziale anche ciò che al buon popolo sembra buffonesco, scettico e dannoso ».

(2) *Opera citata*, pag. 267.

rocchè una delle funzioni del Parlamento, con la quale esso esercita il potere legislativo, è l'approvazione delle leggi...: nè si dica che il fatto deve essere diretto a rendere inerte il Parlamento; giacchè l'impedimento deve colpire la funzione in atto, cioè nel suo esercizio, e però non è necessario che si estenda a paralizzare l'organo » (1).

La distinzione ci pare assai sottile, ma non convincente. A parte la differenza sostanziale fra le due forme di ostruzionismo, di cui l'una può a volte essere ritenuta sopportabile, l'altra ci appare sempre condannabile, cosa da noi già rilevata varie volte innanzi, quella stessa alternativa che egli presenta sulla natura dell'azione, avrebbe dovuto bastare a dargli la soluzione del quesito sulla criminalità dell'atto. Anche l'ostruzionismo regolamentare, come il violento, si propone l'impedimento dell'esercizio di una determinata funzione della Camera, poichè il fine, come abbiamo veduto, è lo stesso. Ciò premesso, il dilemma che egli avrebbe dovuto proporsi è il seguente: o *elementum criminis* deve essere ritenuto l'impedimento alla funzione della Camera, e nel fatto, come conseguenza, la mancata manifestazione di volontà dell'assemblea: e in pratica l'una e l'altra forma di azione non possono essere considerate che alla stessa stregua, e lo si vuol trovare nella forma di manifestazione della volontà reattiva, e allora il reato non sarebbe più quello previsto dall'art. 118, c. 2°, ma quello, per esempio, della violenza materiale sulle cose (danneggiamento: art. 424 e seg.) o dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 235), e così via.

Oltre a ciò, non bisogna dimenticare che la violenza morale e materiale, quando non finisca per trascendere in altri reati comuni, giuridicamente ha lo stesso contenuto e produce le stesse conseguenze. Nel far cenno degli elementi che possono costituire un vizio del consenso, il nostro Codice Civile, negli articoli 1108 e 1111-1114, non fa alcuna distinzione fra esse; cosa logica, del resto, dato che

(1) NAPODAMO G. : *Opera citata*, pag. 189.

l'una e l'altra si risolvono in una palese violazione della libertà individuale.

Ma ancora un altro punto delicato concorre a rendere assai più stringente la confutazione. In pratica, — poichè non occorre, nella enunciazione teorica, dimenticare la realtà immediata delle cose, — non soltanto l'asportazione delle urne con violenza può costituire impedimento alla votazione. Si dovranno considerare come reati « contro la sicurezza dello Stato », anche i rumori prodotti artatamente con batterie di leggii, fischi, o semplicemente con urla, anche i tumulti sorti nell'eccitazione degli spiriti per una frase male espressa o male interpretata, quando il fatto sia stato di natura tale da costringere il Presidente, per esempio, a togliere la seduta, o in ogni caso sia concorso a mettere l'assemblea in condizione di non poter votare? E quale potrebbe essere la delimitazione precisa fra l'elemento costitutivo del reato e l'elemento incidentale, fra la *voluntas delinquendi* e la semplice complicità non volontaria, per determinare i veri colpevoli del fatto delittuoso, se anche i membri della maggioranza avessero concorso ad accrescere gli urli, i fischi, il pandemonio, o per reazione o per contagio, come sempre avviene in simili circostanze? Bisognerebbe mettere in istato di accusa tutta l'assemblea?

Questi interrogativi, che potrebbero affollarsi all'infinito, e in pratica finirebbero per generare un imbarazzo serio all'Autorità Giudiziaria che volesse proporsi il compito di ergersi a tutelatrice del decoro e della funzionalità dell'assemblea, sono quelli che costituiscono la migliore prova dell'azzardo di un'azione penale, e, peggio ancora, basata sull'articolo 118, dei reati contro la sicurezza dello Stato.

Ma un nuovo insanabile conflitto verrebbe a generarsi fra l'Autorità Giudiziaria e la sovranità del Parlamento, e questa volta di sostanza, quando il movente dell'ostruzionismo fosse legittimo nel suo contenuto, tendendo — per esempio — al rispetto di una libertà o di un

diritto costituzionale che la maggioranza intendesse abolire o trasformare, perchè in questo caso, l'Autorità Giudiziaria dovrebbe per necessità di cose elevarsi a giudice dell'azione delle Camere, facoltà assolutamente estranea e superiore alla sua competenza (1).

Proprio per questa ultima considerazione, allontanandoci ora da ogni valutazione degli elementi strettamente giuridici o di interpretazione del concetto ispiratore dell'articolo, per semplice opportunità politica, a noi pare sia da escludere l'eventualità dell'intervento diretto della Magistratura ordinaria. Come abbiamo veduto fin dal primo momento, l'ostruzionismo è in realtà e va considerato come un fenomeno di puro movimento interno delle assemblee, è ispirato da fini politici, e quasi sempre tendente non ad altro che a scopi politici: oltre a ciò, nelle forme regolamentari, a volte non si allontana nemmeno eccessivamente da quella che è la traccia precisa delle regole procedurali, poichè di esse non è che la esagerazione, caricaturale, se vogliamo, ma sempre simile. Ammettere degli estranei a giudicare delle cause e degli effetti di tali elementi, — poichè è evidente che il Magistrato, per pronunziarsi sulla colpevolezza o meno degli indiziati, dovrebbe innanzi tutto portare la sua indagine su questi fatti, che, diciamo così, formerebbero lo sfondo della questione, — significherebbe investirli della competenza degli stessi corpi politici nella esplicazione della loro funzione, e l'Autorità Giudiziaria finirebbe in pratica per elevarsi a sindacatrice della stessa azione della assemblea politica, come sommo organo statale. Il che appare un assurdo.

A prescindere da questo, è evidente che la stessa indagine sulla interpretazione o l'applicabilità o meno delle

(1) Non possiamo non ricordare che negli Stati Uniti l'Alto Consesso Giudiziario ha in realtà funzioni comuni di sindacamento delle Camere, quando si tratti di armonizzare le loro decisioni allo spirito della Costituzione: ma in proposito occorre rilevare che l'azione del corpo giudicante può anche proclamare nullità, anche ergersi come argine contro le usurpazioni del Congresso, ma non dichiara responsabilità. - Vedere PALMA L. : *Opera citata*, pag. 46.

norme regolamentari, non può essere abbandonata al criterio di terzi. Il regolamento è una serie di norme che hanno valore interno, la loro valutazione può esserne demandata al Presidente per i suoi poteri discrezionali o all'ufficio di Presidenza o all'assemblea, ma non potrebbe un terzo entrare a sindacare su esse, senza che in realtà finisse per subentrare, nell'apprezzamento, alla stessa assemblea, del contenuto dei cui atti pretendesse di elevarsi a giudice. È questa anche l'opinione del Nocito, il quale afferma: « non potrebbe l'Autorità Giudiziaria esaminare se alcun deputato venne meno al regolamento, o secondo il regolamento una votazione o un atto della Camera era valido o meno. Aggiungasi che il regolamento della nostra Camera, con gli art. 38 e 39 prevedeva il caso del turbamento dell'ordine e del tumulto, e stabiliva i mezzi per reprimerli (1). Nè si può dire che non sia disordine o tumulto il rovesciare le urne o l'impedire che alcuni deputati non si accostino alle medesime per deporvi il voto » (2).

Certo, vi sono delle circostanze di gravità eccezionale, in cui può sorgere il dubbio che non si sia trasceso il limite assegnato anche alle più gravi indiscipline, e a volte si tratta di reati o tentativi di reati veri e propri. In Austria, abbiamo veduto che in alcune sedute più infernali, gli ostruzionisti sono giunti perfino alle minacce a mano armata: in Ungheria, il 6 giugno 1912, si è avuto anche in piena assemblea l'attentato contro Tisza: simili metodi di violenza materiale sono stati anche frequenti in alcune assemblee politiche degli Stati americani. Ma è chiaro che ove in essi si riscontrino gli estremi di un vero e proprio delitto, nè la Camera vorrà nè il Presidente o l'Ufficio di presidenza potrà non prendere i provvedimenti suggeriti dalle circostanze.

Se è vero che l'immunità parlamentare (nel nostro

(1) L'A. si riferisce in questo punto alla imputazione degli on. Il Bissolati, De Felice, Prampolini e Morgari, per i fatti avvenuti alla Camera dei Deputati il 30 giugno 1899.

(2) NOCITO PIETRO : *Opera citata*, pag. 265.

Statuto è stabilita dall'art. 45), copre non solo i rappresentanti, ma giunge a rendere inaccessibile agli estranei anche la sede del Parlamento, se si è voluto coprire la rappresentanza nazionale di questo prezioso *tabù*, che potrà sembrare ingiusto in qualche caso, ma ci appare pur sempre necessario, non è men vero che la prima a essere gelosa nel non generare partigianerie nell'applicazione dei principi fondamentali di diritto, deve essere proprio la stessa assemblea, e ciò per mantenere alto il suo decoro verso la nazione intera, non rendendosi complice di reati comuni nel consentire che i colpevoli sfuggissero alle sanzioni punitive.

Nei regolamenti delle Camere di Francia, come abbiamo veduto, è previsto il caso dei reati nell'aula, e anche la condotta del Presidente e dell'Ufficio di presidenza in tale eventualità (R. del S., art. 124; R. C. dei D., art. 129). Anche il regolamento della Camera di Spagna, per quanto in forma piuttosto eufemistica, prevede nell'art. 28 il caso di « incidenti spiacevoli nel palazzo del Congresso ». Per gli altri Stati, si è sempre provveduto di autorità dal Presidente, per i poteri generali a lui conferiti. Non si può dire quindi che le Camere non abbiano preveduto la eventualità, e, prevedendola, siano in condizioni da non crearsi un limite tutelare.

D'altro canto non si può non considerare la delicata situazione in cui si troverebbe l'Autorità Giudiziaria, nel caso che dovesse intervenire. Da una parte gli art. 45 e 61 dello Statuto, 108 e 111 del regolamento del Senato, 41, 43 e 49 di quello della Camera, determinano il concetto della inviolabilità della sede parlamentare, il che significa la esistenza di un limite preciso insormontabile all'azione dei terzi (1), dall'altra la vigile cura nell'esercizio del suo

(1) La gelosia del Parlamento trova una sanzione anche più esplicita nell'art. 56 dell'Editto sulla Stampa, in cui è detto: « Nel caso di offesa contro il Senato o la Camera dei Deputati l'azione penale non sarà esercitata se non precede l'autorizzazione del Corpo contro cui fosse diretta l'offesa... ».

ministero, le renderebbe doveroso intervenire nei casi in cui reati gravi, — a suo giudizio o a quello dei presenti al fatto, — fossero stati commessi nell'interno delle aule parlamentari. Essa si troverebbe sempre sulla soglia di un licito e un illecito: per l'ingresso nell'aula sollecitare l'autorizzazione del Presidente, — il quale solo, ai sensi degli art. 108 per il Senato e 43 per la Camera dei Deputati, dispone della facoltà di ammettere estranei nell'interno delle aule parlamentari: — volendo non ricorrervi, dovrebbe appostare alle porte i delinquenti, badando bene di coglierli nei termini della flagranza, per non cozzare contro un altro argine opposto dalla limitazione dell'art. 45 dello Statuto, oppure, in questa ultima ipotesi, chiedere all'assemblea l'autorizzazione a procedere, il che significherebbe sempre investire questa, in definitiva, del diritto di giudicare se l'ostruzionismo, o quella data forma di ostruzionismo, o quell'aspetto speciale che abbia assunto per opera di uno o alcuni dei rappresentanti che hanno protestato, sia da considerare o no, in quel caso specifico, come fatto delittuoso.

Non vogliamo nemmeno accennare alle inaudite complicazioni di un procedimento contro senatori, alla stregua del nostro diritto, dato che l'ostruzionismo si manifestasse nella Camera Alta, e per il fatto che giudice degli indiziati dovrebbe essere lo stesso consesso, costituito in Alta Corte di Giustizia, e per il fatto che la procedura di inquisizione dovrebbe essere esercitata da una parte degli stessi membri che hanno resistito agli ostruzionisti, o — peggio ancora — che ne sono stati autori.

Quando poi gli ostruzionisti non fossero più tre, quattro, dieci, ma cinquanta, cento e anche più, tutti ugualmente decisi nella esecuzione del loro piano di azione negativa, tutti ugualmente colpevoli nella violazione di già perpetrata, si dovrebbe o potrebbe consentire che l'Autorità Giudiziaria, cogliendoli in flagranza, ne facesse una retata, attentando in tal modo anch'essa alla funzione dell'organo legislativo? Questa domanda, che il Morini

si propone proprio per mostrare l'impossibilità o almeno la difficoltà in cui sarebbe messa l'assemblea di sbarazzarsi dei facinorosi riluttanti, a noi pare sia proprio la decisiva nel provare il pericolo di un intervento diretto della Magistratura nel conflitto.

A parte il fatto che espulsioni del genere, la storia mostra come avvenute in Inghilterra, in Austria, in Ungheria, in Russia, e se le scene cui hanno dato luogo sono apparse vergognose, questo ha finito per garantire le assemblee provvisoriamente o definitivamente dal pericolo di altri attentati, ciò che ci appare strano e pericoloso è di pensare abbandonata alla valutazione di un estraneo il diritto di provvedere al risanamento — diremo così — dell'assemblea, e questa perennemente esposta non più all'arbitrio di una maggioranza e nel campo politico, ma all'apprezzamento anche di un solo magistrato, e nel campo giuridico. Se lo scandalo non potrebbe essere evitato in Parlamento, per la colluttazione fra le guardie e coloro che si ribellassero all'autorità del Presidente o al volere della Camera, non sarebbe meno demoralizzante lo strascico delle indagini e dei provvedimenti giudiziari, in cui la lotta politica fra maggioranza e minoranza si risolverebbe per necessità di cose in una campagna di diffamazioni. Questa sola eventualità basta a farci vedere come sarebbe assurdo ammettere che le Camere fossero giudicate da magistrati togati o popolari, e che a costoro fosse demandato in definitiva di elevarsi ad arbitri della loro retitudine politica e morale.

In conclusione: noi ammettiamo l'opportunità di un freno all'ostruzionismo, ma dobbiamo riconoscere che esso non esiste e non può essere ricercato nella applicazione di sanzioni strettamente penali. La legge penale, così come è determinata nel contenuto letterale e interpretativo delle disposizioni che riflettono il turbamento delle Camere legislative, a nostro modo di vedere non prevede l'ostruzionismo, e invocare l'applicabilità di questa o quella disposizione che abbia semplici riferimenti analogici, sa-

rebbe più che in contrasto con la stessa disciplina giuridica, eminentemente impolitico e pericoloso.

Come avremo l'agio di accennare anche più ampiamente nell'ultima parte del volume, l'ostruzionismo, veleno parlamentare, a nostro modo di vedere deve trovare il suo maggiore antidoto nella rigidità delle sanzioni disciplinari, e solo disciplinarmente devono essere colpiti coloro i quali trasgrediscono. Questo sì, che le punizioni non devono essere nè insufficienti nè formali. A estremi mali, rimedi estremi, e a noi pare di avere dimostrato come l'ostruzionismo non sia male leggero, nè poco preoccupante per la solidità fondamentale del sistema rappresentativo.
